



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Errata corrige d.g.r. 3485

D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3485 Approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano pubblicata sul BURL seo n. 35 del 25 agosto 2

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 17 agosto 2020 - n. 9858

Adozione della Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 – Forma Semplificata in modalità asincrona - Approvazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del piano di indagini terreni e acque sotterranee nel settore nord ovest presso l'area dello stabilimento industriale ubicato in via Oslo 3, nel comune di Verdellino (BG), ditta Maier Cromoplastica s.p.a. 55

Serie Ordinaria n. 35 - Venerdì 28 agosto 2020

Errata corrige d.g.r. 3485

D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3485 Approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano pubblicata sul BURL seo n. 35 del 25 agosto

Al provvedimento sopra citato, per mero errore materiale, non sono stati pubblicati integralmente gli allegati.

Si provvede, pertanto, a pubblicare gli allegati mancanti a completamento della pubblicazione dell'atto

— • —



PARCO NORD MILANO

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

Sommarario

TITOLO I Disposizioni generali	
Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano Territoriale	
Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento	
Art. 3 - Effetti del Piano Territoriale di Coordinamento	
Art. 4 - Adeguamento dei Piani di Governo del Territorio	
Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco	
Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale	
Art. 7 - Piano di settore e regolamenti	
Art. 8 - Pareri	
Art. 9 - Garanzie	
Art. 10 - Definizioni e parametri urbanistici	
TITOLO II Disciplina del Parco Regionale	
Art. 11 - Disciplina delle zone del Parco	
Art. 12 - Zona parco attrezzato	
Art. 13 - Zona parco agricolo	
Art. 14 - Zona monumentale	
Art. 15 - Zona di riorganizzazione funzionale.....	
Art. 16 - Zona edificata	
TITOLO III Disciplina del Parco Naturale	
Art. 17 - Parco Naturale	
TITOLO IV Norme di settore	
Art. 18 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione	
Art. 19 - Norme di tutela del patrimonio faunistico	
Art. 20 - Tutela idrologica ed idrogeologica.....	
Art. 21 - Prevenzione incendi.....	
Art. 22 - Infrastrutture stradali e ferroviarie - Circolazione - Parcheggi	
Art. 23 - Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali.....	
Art. 24 - Attività per il tempo libero.....	
Art. 25 - Attività incompatibili	

Art. 26 - impianti esistenti per la gestione dei rifiuti.....

TITOLO V Norme finali

Art. 27 - Acquisizione di aree

Art. 28 - Vigilanza e sanzioni.

Art. 29 - Poteri di deroga.....

Art. 30- Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano Territoriale

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale Nord Milano ha natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana ed è approvato ai sensi e con i contenuti della l.r. 11 giugno 1975, n. 78 "Istituzione del Parco d'interesse regionale Nord Milano", poi confluita nella l.r. 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", e della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e della l.r. 11 marzo 2005, n.12, il PTC del Parco Regionale Nord Milano recepisce il Piano Paesaggistico Regionale ed integra il Piano del Paesaggio Lombardo per il territorio interessato, configurandosi come atto paesaggistico di maggiore definizione rispetto al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 4 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
3. Il Piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, con le modifiche successivamente intervenute rispetto al perimetro approvato con l.r. 11 giugno 1975, n. 78, necessarie per il migliore assetto del Parco.
4. Sulla disciplina normata nel documento si richiamano, oltre alle presenti disposizioni, le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Lombardia ed in particolare la l.r. 30 novembre 1983 n. 86, la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 ed il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento è composto dai seguenti elaborati:
 - a) norme tecniche di attuazione (NTA)
 - b) planimetria di piano (scala 1:10.000)
 - c) tavola delle tutele (scala 1:10.000)
 - d) tavola della rete ecologica (scala 1:10.000)
 - e) Allegato A "Beni isolati di significato e valore storico, artistico, culturale"
 - f) Allegato B "Elenco di specie arboree ed arbustive, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale"

Art. 3 - Effetti del Piano Territoriale di Coordinamento

1. Le previsioni del PTC del Parco Regionale sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
2. Le previsioni del PTC saranno verificate ed eventualmente modificate, secondo le procedure di legge, al variare delle esigenze sociali, economiche ed ambientali.
3. La disciplina del Parco Naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello e si conforma e si adegua al PPR.

Art. 4 - Adeguamento dei Piani di Governo del Territorio

1. I comuni aderenti al Parco apportano al proprio Piano di Governo del Territorio, relativamente alle aree comprese nel perimetro del Parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del PTC ed inserendo nelle norme di attuazione e nei regolamenti comunali il rinvio alle presenti norme.
2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC o delle sue varianti, provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco tenendo conto degli indirizzi derivanti dal PTC di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco

1. In sede di variante di adeguamento ai sensi dell' art. 4, c.2 e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i comuni il cui territorio sia compreso nel Parco tengono conto degli indirizzi dettati dalle presenti norme per le aree esterne al Parco, così come stabilito dall'art. 18, c. 5, della l.r. 86/83, tenuto conto anche degli indirizzi di contenuto paesaggistico espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana.
2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:
 - a) individuare e salvaguardare le aree libere esterne al Parco e utili per la formazione dei corridoi ecologici previsti dalla RER, dalla REP e dalle REC, prevedendo, quando possibile, le modalità per eliminare eventuali ostacoli alla loro realizzazione, oggi presenti;
 - b) nelle aree esterne poste ai margini del Parco prevedere che, nell'attuazione degli interventi consentiti dai PGT, si ponga particolare attenzione alla riduzione dell'inquinamento luminoso, anche ai sensi della l.r. 5 ottobre 2015 n. 31 "Misure di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e conseguente riduzione dell'inquinamento luminoso";
 - c) le aree limitrofe al Parco sono preferibilmente destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le norme della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, al gioco, allo sport ed al tempo libero;
 - d) per le aree destinate ad espansione residenziale, prossime al territorio del Parco, lo strumento urbanistico detta le disposizioni per l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché, relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche, al mantenimento ed alla conservazione delle vedute di particolare pregio, ancorché non gravate da vincolo di legge; le alberature isolate ed a filare sono tutelate sia nella predisposizione dei singoli progetti, sia nell'eventuale pianificazione attuativa;
 - e) le nuove zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste e non nocive all'igiene e alla salute pubblica, ad eccezione delle attività preesistenti alla data di istituzione del Parco, avvenuta con l.r. 11 giugno 1975 n. 78 (e con l.r. 22 dicembre 2015, n. 40, per le aree comprese nell'ex PLIS della Balossa), ovvero nel caso in cui si tratti di insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti

urbanistici comunali, sono da collocarsi a distanza tale dai confini del Parco da non avere alcun impatto negativo sull'ambiente dello stesso e devono prevedere equipaggiamento a verde, con fasce alberate, prevalentemente costituite da essenze autoctone. Nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, nelle aree interessate da presenza di insediamenti industriali o zone urbanizzate, i regolamenti edilizi terranno conto dell'opportunità di prevedere interventi volti a favorire la realizzazione di buone pratiche a favore della biodiversità ed al miglioramento della qualità paesaggistica degli ambiti;

- f) sono individuati e protetti gli elementi naturalistici di maggior rilievo costitutivi del paesaggio quali l'alveo del fiume Seveso, le zone umide, la rete irrigua, le aree agricole, come individuate nei rispettivi strumenti di pianificazione comunale;
 - g) la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesaggistico, i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di interesse archeologico, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; sono censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio;
 - h) la pianificazione comunale tutela, nella parte ai margini del Parco, le strade soggette a pubblico transito il cui tracciato è in alcuni tratti compreso all'interno del perimetro medesimo; in particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità è limitato a ragioni di sicurezza o pubblica utilità, con obbligo di ripiantumazione se consentito dalla legge.
3. I comuni, per le aree esterne limitrofe al Parco, devono comunque coordinare le proprie previsioni urbanistiche al Piano del Parco, con riferimento ai seguenti aspetti:
- a) parcheggi perimetrali;
 - b) accessi e permeabilità dei confini;
 - c) continuità delle piste ciclabili;
 - d) sistema del verde e delle attrezzature ludiche e sportive;
 - e) sistema delle acque superficiali;
 - f) insegne pubblicitarie e cartellonistica in genere.
4. Gli interventi sulle aree adiacenti al Parco, quando assoggettati a pianificazione attuativa e comunque qualora ne emerga la necessità dalla relazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT), fatte salve le previsioni dei piani attuativi già approvati, possono essere consentiti se assistiti dalle opportune misure di compensazione o mitigazione ambientale a carico dell'operatore pubblico o privato.

Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale

1. Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del Piano Territoriale:
- a) i piani di settore ed i regolamenti di cui all'art. 20 della l.r. 30 novembre 1983 n.86;
 - b) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le comunicazioni all'Ente Gestore previste dalle presenti norme e dalla vigente legislazione;
 - c) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e d'iniziativa privata convenzionati;
 - d) le convenzioni con il Parco.
2. Con lo strumento attuativo della convenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, l'Ente Gestore potrà promuovere e prevedere incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti

dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

Art. 7 - Piano di settore e regolamenti

1. Si rimanda alle previsioni di cui all'art. 20 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) per ciò che concerne la redazione e l'approvazione dei seguenti regolamenti:
 - Regolamento d'uso
 - Piano di Indirizzo Forestale
 - Regolamento per il recupero degli edifici incompatibili

Art. 8 - Pareri

1. L'Ente Gestore del Parco esprime parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco. A tale proposito si rimanda alle previsioni di cui all'art. 21 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

Art. 9 - Garanzie

1. In caso di intervento autorizzato, l'Ente Gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari di istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesaggistico, alle eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente Gestore.

Art. 10 - Definizioni e parametri urbanistici

1. Per le definizioni tecniche uniformi si rimanda all'Allegato B, alla D.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/695.
2. Alle aree comprese nel perimetro del Parco, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 15 e 16, è vietata l'attribuzione di qualsivoglia indice edificatorio, anche di tipo perequativo, da parte degli strumenti urbanistici comunali.

TITOLO II Disciplina del Parco Regionale

Art. 11 - Disciplina delle zone del Parco

1. Il territorio del Parco Regionale è suddiviso nelle seguenti zone:
 - zona parco attrezzato;
 - zona parco agricolo;
 - zona monumentale;
 - zona di riorganizzazione funzionale;
 - zona edificata.
2. La normativa di ciascuna zona è integrata dalle norme di settore di cui al Titolo IV.
3. Il PTC individua, altresì, l'area di rispetto dei corsi d'acqua tutelati ex art. 142 lett. c) del D.lgs del 2004, n. 42 indicata con apposito tratto grafico nella tavola delle tutele, quale territorio di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di cui al Titolo III e di quelle di settore di cui

al Titolo IV delle presenti norme.

4. Il PTC, con riferimento a tutte le aree del Parco, individua con appositi simboli grafici nella tavola delle tutele, i principali elementi costitutivi del paesaggio sottoposti a particolare tutela:
 - a. aree tutelate ex art. 142 del D.lgs 2004, n. 42;
 - b. vincoli dell'Autorità di bacino del fiume Po;
 - c. Rischio Aeroporto di Bresso;
 - d. beni individuati nell'Allegato A "Beni isolati di significato e valore storico, artistico, culturale" suddivisi in:
 1. complessi rurali di interesse paesaggistico;
 2. elementi di valore storico-architettonico;
 3. siti ed opere di interesse archeologico-industriale.
5. Sono individuati con apposito simbolo grafico, nella planimetria di piano, gli impianti di trattamento rifiuti esistenti alla data di istituzione del Parco, avvenuta l'11 giugno 1975.
6. La progettazione e l'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di zona devono considerare le necessità di tutela degli orizzonti spaziali e paesaggistici propri del Parco, nel rispetto del carattere fondamentale di grande spazio aperto di pianura e della predominanza e continuità delle aree verdi, a bosco o a prato; deve altresì essere garantita la continuità dei percorsi interni al Parco e di collegamento con le aree esterne allo stesso.
7. Sono vietati l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi e depositi, anche temporanei, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, compresi gli impianti di trattamento rifiuti, fatte salve le strutture pubbliche di cui al precedente comma 5.
8. Sono vietati i movimenti di terra, salvo autorizzazione del Parco. Non è ammessa l'apertura e l'esercizio di attività di cava.
9. Ad eccezione della zona parco agricolo è vietato il transito ed il pascolo degli ovini e dei caprini.
10. È vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari.

Art. 12 - Zona parco attrezzato

1. Le aree comprese nella zona sono destinate: al recupero naturalistico e ambientale, attraverso il potenziamento delle macchie boscate esistenti, i nuovi rimboschimenti, la salvaguardia e la formazione di nuovi prati e radure calpestabili; ad attrezzature per il verde, il gioco e lo sport; alla fruizione da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione; ai parcheggi ed altre attrezzature di supporto alle attività per il tempo libero.
2. Sono ammesse purché compatibili con le finalità suddette:
 - a. le opere di conservazione del suolo, ripristino e miglioramento delle canalizzazioni superficiali di drenaggio;
 - b. la formazione di percorsi ciclabili e pedonali;
 - c. le opere di sistemazione a verde;
 - d. l'insediamento di attrezzature pubbliche per il tempo libero, la cultura, il gioco, la vita all'aria aperta e lo sport non agonistico, nonché i parcheggi e le altre attrezzature di supporto;
 - e. le attrezzature private asservite all'uso pubblico, nei settori del tempo libero, dello sport, dell'ospitalità e del turismo, dello spettacolo, della cultura, della ricreazione, dell'educazione, del benessere, nonché dell'agricoltura didattica, ricreativa e multifunzionale;

- f. le attrezzature per la ristorazione a condizione che siano complementari alle attrezzature di cui alle precedenti lettere d) ed e).
3. Le attrezzature previste alle precedenti lettere d) ed e) sono subordinate alla loro previsione all'interno di una convenzione tra soggetti pubblici e privati interessati che ne dettagli destinazione d'uso, modalità di gestione e fruizione pubblica del servizio, dotazione minima di verde, nonché eventuali misure di recupero o mitigazione ambientale, nel rispetto dei valori massimi di cui al successivo c. 6. Coerentemente con gli obiettivi espressi dalla l.r. 28 novembre 2014 n. 31, al fine di incentivare ed accelerare la fruizione delle strutture esistenti, sulle stesse saranno consentiti gli interventi di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 a condizione che non comportino ulteriore consumo di suolo. Alla convenzione sono allegati il progetto di fruizione e le misure di inserimento, recupero o mitigazione ambientale.
 4. Le attrezzature previste alla lettera e), possono essere realizzate dai proprietari privati anche mediante progetto convenzionato d'iniziativa privata.
 5. Le esistenti attrezzature private di interesse collettivo sono confermate. Relativamente a tali attrezzature sono consentiti gli interventi di cui al precedente comma 3. Il potenziamento o l'insediamento di nuove o diverse attività rispetto a quelle in atto, anche se avvenga senza esecuzione di opere edilizie, è subordinata a convenzione con l'Ente Gestore del Parco.
 6. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti, relativamente alle attrezzature previste alle lettere d) ed e) del comma 2, gli interventi di ampliamento di edifici esistenti entro i seguenti indici, calcolati sull'area oggetto dell'intervento:
 - a. superficie coperta (Sc) massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: quella esistente, eventualmente integrata mediante il trasferimento di superfici relative ad "attività incompatibili" e/o altre superfici coperte presenti nel Parco, preventivamente acquisite e portate in compensazione nel rispetto della normativa in materia di qualità dei suoli;
 - b. altezza massima dell'edificio: sette metri, salvo valori diversi e superiori preesistenti;
 - c. superficie permeabile (sp): cinquanta per cento della superficie dell'area oggetto di intervento, salvo valori diversi e inferiori preesistenti;
 - d. superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli (Ppr): adeguata in funzione del tipo di attrezzatura da insediare, del numero di utenti previsto e contraddistinta dalla pavimentazione filtrante. A tal fine i progetti devono essere corredati da un'apposita relazione illustrativa dei criteri con cui sono stati dimensionati tali spazi. In ogni caso tale superficie non potrà essere inferiore a 10 mq per ogni 33 mq di Sc.
 7. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 5 i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate esistenti restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 18; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto e deve essere nel progetto ben dettagliato con apposita planimetria indicante le essenze interferenti con l'intervento e quelle di nuovo impianto accompagnato da apposita relazione forestale; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva secondo gli indici ed i criteri dettati dalle leggi e regolamenti forestali vigenti.
 8. Con particolare perimetro sono contrassegnate le aree temporaneamente indisponibili in quanto ancora occupate da attrezzature aeroportuali civili con i vincoli di cui al Codice di Navigazione Aerea. Le aree stesse restano ad ogni effetto subordinate alla disciplina del presente articolo dalla data di cessazione dell'attività aeroportuale. Resta fermo

l'obbligo di osservare l'art. 18, c. 6 ter, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e l'art. 147 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nella realizzazione di nuove opere pubbliche. Non è ammessa l'esecuzione di nuovi volumi o superfici coperte da parte di privati concessionari.

9. Sono confermate con le destinazioni in atto le attrezzature di interesse sovra comunale esistenti (Stadio Breda, Centro Scolastico Parco Nord e Ospedale Bassini), nonché la Cascina Centro Parco. Sono conservate, nei limiti della estensione esistente, le aree occupate da impianti tecnologici pubblici, le attrezzature cimiteriali, nonché le attività insediate strettamente pertinenti alla loro funzionalità, come i parcheggi e le aree per fioristi e marmisti, salvo che per collocazione o estensione siano dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 25. Le aree di proprietà pubblica alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, occupate senza titolo o con titolo scaduto e non interessate dalle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono destinate alla fruizione pubblica del verde, con cessazione di ogni eventuale anteriore diverso uso. Quelle invece occupate con titolo in corso di validità e non interessate dalle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovranno essere destinate alla fruizione pubblica del verde alla scadenza dello stesso.
10. Per le attrezzature di interesse sovra comunale esistenti indicate al comma precedente e la Cascina Centro Parco sono ammessi tutti gli interventi edilizi necessari nel pubblico interesse, di cui all'art.3 del DPR 380 6 giugno 2001, a condizione che non comportino ulteriore consumo di suolo. I relativi progetti sono in ogni caso assoggettati alle disposizioni della vigente disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio. Per quanto riguarda il Centro Scolastico i progetti di ampliamento o di riuso di strutture esistenti sono finalizzati alla realizzazione, in quanto compatibile, anche di servizi di uso promiscuo per le attività scolastiche e per il Parco.

Art. 13 - Zona parco agricolo

1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona parco agricolo, la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione per la struttura naturalistica del territorio. La zona parco agricolo individua le aree per le quali l'attuazione del Piano viene effettuata con il mantenimento dell'agricoltura, nel rispetto dei caratteri del paesaggio agrario, nonché mediante l'inserimento di funzioni correlate al mondo agricolo, la formazione di percorsi, collegamenti e attrezzature per la pubblica fruizione e mediante la formazione di fasce verdi funzionali alla continuità ecologica del sistema delle aree del Parco e della rete ecologica locale e regionale.
2. L'attività agricola deve essere esercitata in modo da non comportare alterazione all'ambiente agrario. L'esercizio dell'agricoltura con finalità educative, ricreative e multifunzionali è soggetto alle procedure stabilite all'art. 12 c. 3 per le attrezzature private asservite all'uso pubblico.
3. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:
 - a. le colture erbacee;
 - b. l'arboricoltura;
 - c. l'allevamento zootecnico sostenibile (Direttiva CE 629/1991 e succ.);
 - d. l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati in loco;
 - e. l'attività di florovivaismo;

- f. l'agriturismo e l'ospitalità rurale, secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia;
 - g. la ristorazione basata sulla filiera corta o l'alimentazione a km zero;
 - h. la formazione e l'educazione ambientale;
 - i. le attività ricreative, culturali, sociali, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo preventivamente autorizzate finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale;
 - j. gli interventi di bonifica. Qualora i citati interventi non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 e s.m.i. e interessino superfici superiori a 3 ettari, gli stessi, per gli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al parere del Parco, previa presentazione di un progetto che descriva l'attività prevista e gli obiettivi di miglioramento della gestione dei fondi agricoli. Gli interventi di bonifica agricola rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14 sono sottoposti al parere del Parco, previa presentazione della documentazione prevista dalla disciplina attuativa della citata legge regionale. Lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i cm 50 misurati dal piano di campagna; la quota finale del terreno a bonifica non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi. La realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione di elementi morfologici e degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi.
4. Sono consentiti gli interventi di livellamento finalizzati al miglioramento fondiario non comportanti asportazione di materiale inerte.
 5. Gli orti annessi alla residenza sono consentiti nei limiti del fabbisogno familiare e in adiacenza all'edificato. Le limitazioni del presente comma non si applicano per le attività previste nei progetti convenzionati di agricoltura sociale, educativa, ricreativa e multifunzionale.
 6. In tutto il territorio del Parco sono consentiti i soli allevamenti sostenibili. L'ampliamento delle strutture o del numero dei capi allevati degli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, è vietato se non finalizzato ad esigenze di adeguamento a normative vigenti e sopravvenienti o alla trasformazione in allevamenti sostenibili. L'allevamento di animali di bassa corte, è ammesso nei soli limiti del fabbisogno familiare e in adiacenza all'edificato. Le limitazioni del presente comma non si applicano per le attività previste nei progetti convenzionati di agricoltura sociale, educativa, ricreativa e multifunzionale.
 7. Sono favorite le iniziative di miglioramento delle strutture di allevamento e la conversione delle attività ad alto impatto ambientale in attività di minore impatto che consentano l'ottimale integrazione tra agricoltura, tutela del paesaggio e fruibilità pubblica dei luoghi.
 8. Per quanto attiene la gestione dei reflui zootecnici, si applicano i divieti della normativa regionale vigente in materia (D.g.r. 16 maggio 2016, n. X/5171 di approvazione del "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati").
 9. Le vasche di stoccaggio dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nella realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio dovrà essere prevista adeguata mitigazione mediante piantagione con essenze che a maturità raggiungono almeno l'altezza della vasca. Nella gestione delle vasche di stoccaggio, si

- dovranno applicare corrette tecniche agronomiche di maturazione dei reflui zootecnici in base alla normativa vigente.
10. Il solo allevamento a scopo di custodia, stagionale o simili, si configura come attività di servizio e non pratica agricola per cui è limitato a quelli tradizionali a basso impatto ambientale compatibili con le attività di agriturismo e con la fruibilità del Parco.
 11. Non sono consentiti allevamenti di animali da pelliccia.
 12. L'edificato rurale costituisce patrimonio da salvaguardare, quale memoria storica e sociale, soggetto tuttavia a recupero, rinnovamento ed alla valorizzazione per usi agricoli e per trasformazioni in destinazioni di cui al successivo comma 14.
 13. Nella zona di cui al presente articolo, sugli edifici e strutture esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all'art. 62 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12; gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia non comportanti cambio di destinazione d'uso rispetto a quanto esistente alla data di approvazione delle presenti norme potranno essere richiesti anche da soggetti diversi da quelli indicati al c.1 dell'art. 60 della l.r. 11 marzo 2005 n.12; la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso dello stesso. Gli eventuali ampliamenti dovranno confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati del nucleo abitativo rurale e mantenerne i caratteri morfologici e tipologici rilevabili, facendo ricorso all'uso di materiali coerenti con la consolidata tradizione locale. Sono altresì ammessi gli interventi finalizzati all'attività agrituristica nei limiti di cui all'art. 154 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31.
 14. Nella zona agricola sono ammesse nuove edificazioni destinate all'attività agricola, entro i limiti di cui all'articolo 59 della l.r. 11 marzo 2005 n.12 ed ai soggetti di cui all'art. 60 della stessa legge.
 15. Nel caso di cessazione, anche parziale, dell'attività agricola, gli interventi ammessi su manufatti non vincolati ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n.12 devono essere regolati all'interno di un piano attuativo esteso all'intera azienda agricola.
 16. Il mutamento della destinazione d'uso, anche senza esecuzione di opere edilizie, comporta variazione essenziale ed è sanzionato ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
 17. È consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione.
 18. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:
 - a. l'insediamento di nuovi impianti e attività produttive extra-agricole e la trasformazione di quelli esistenti se non per attività compatibili con quelle ammesse dalle presenti norme di zona;
 - b. recinzioni delle proprietà se non previa autorizzazione dell'ente Parco, quelle costituite da siepi di essenze autoctone e quelle strettamente connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli o extra-agricoli, compresi gli orti, i giardini ed i piazzali di pertinenza, purché in contiguità con l'edificato esistente. Le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione delle piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco. La realizzazione di recinzioni temporanee è

- subordinata alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione. Tutte le recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte le misure atte a garantire il regolare deflusso delle acque e, laddove necessario, il passaggio della piccola fauna. Tutte le recinzioni permanenti dovranno comunque essere corredate da siepe (utilizzando le specie incluse nell'elenco di cui all'Allegato "B"), preferibilmente collocata all'esterno del lotto da recingere;
- c. la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico, a meno di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco;
 - d. la chiusura degli accessi ai canali ed ai corsi d'acqua;
 - e. l'ammasso anche provvisorio, al di fuori degli ambiti contraddistinti da cantieri temporanei, di materiali di qualsiasi tipo, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali stallatico, letame, terricciami, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
 - f. gli stoccaggi, i depositi e ogni altra forma di sosta libera ed in pieno campo di letame e pollina ed altre forme di reflui solidi e palabili per una durata superiore ad un mese. La durata del deposito si intende calcolata a partire dal primo giorno in cui si mette in atto tale procedura. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi e che non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria. La distribuzione di pollina dovrà essere eseguita solo dopo il periodo di maturazione ed essiccazione previsto dalla normativa vigente e quando avrà raggiunto un'umidità tale da evitare la diffusione di odori;
 - g. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica a servizio del Parco, quella viaria, turistica e di esercizio;
 - h. la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali canali, fasce marginali dei corsi d'acqua;
 - i. le attività produttive industriali e l'artigianato che comportino emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua o sul suolo, ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, anche se di modeste entità;
 - j. le attività che comportino l'alterazione permanente degli spazi aperti e delle corti storiche.
19. Ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesaggistico di cui all'allegato "A", per gli edifici ospitanti funzioni extra agricole esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, sono ammessi, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'art. 14, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
20. Ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesaggistico di cui all'allegato "A", sono consentiti interventi di ristrutturazione con ampliamento di edifici residenziali, finalizzati all'adeguamento ai requisiti di cui alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione".
21. L'Ente Gestore del Parco coordina e promuove programmi ed iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 30 novembre 1983, n.86 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura. Fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle leggi statali e regionali di settore, i contributi sono principalmente da destinarsi al

rimboschimento, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali ed al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica ed integrata, in conformità agli obiettivi di riqualificazione ambientale del PTC.

22. L'Ente Gestore può proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende siano comprese in tutto o in parte nel territorio del Parco, convenzioni aventi principalmente ad oggetto:
- a. la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i relativi tempi di attuazione;
 - b. la ricostruzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesaggistico della campagna;
 - c. il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'agricoltura;
 - d. l'uso del nome e del marchio del Parco a servizi per prodotti locali che presentino requisito di qualità e che ne soddisfino le finalità;
 - e. l'esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del Parco.

Art. 14 - Zona monumentale

1. La zona comprende i complessi di interesse storico, monumentale, culturale, paesaggistico ed artistico esistenti nel parco. I complessi debbono essere conservati e valorizzati, sia per quanto concerne l'inserimento architettonico, paesaggistico e ambientale nel Parco, sia favorendone l'uso o l'accessibilità pubblica.
2. Nella zona monumentale sono ammesse le attività funzionali alla valorizzazione conservativa del bene tutelato, quali la residenza, gli studi professionali, il commercio al dettaglio dei prodotti agricoli coltivati nel Parco e/o nella Città Metropolitana e loro derivati, l'artigianato di servizio e artistico, la ristorazione, l'ospitalità, la formazione e l'educazione ambientale, lo sport, le attività ricreative, culturali, sociali, anche in convenzione con enti pubblici.
3. Il PTC individua con appositi simboli nella tavola delle tutele i beni immobili di notevole interesse pubblico e i beni isolati di significato e valore storico, artistico e culturale localizzati all'interno del Parco. Su tali beni, fatte salve le disposizioni degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
4. Fatte salve le disposizioni degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, i beni di cui alla presente zona monumentale, ad eccezione dei casi di cui al comma 3, potranno anche essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento di cui alla lettere d) ed e) dell'art 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che non comportino ulteriore consumo di suolo ed esclusivamente finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni stessi, previa elaborazione di uno strumento attuativo esteso all'intero complesso edilizio a tal fine individuato dagli strumenti di pianificazione comunale in occasione di una variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, di cui al precedente art. 4.
5. Gli interventi di cui al comma 4, ferme le concorrenti competenze degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, devono comunque:
 - a. essere indirizzati al recupero e al mantenimento dei caratteri storici rilevabili in

- ordine agli aspetti insediativi tipologici ed alle modalità costruttive;
- b. mantenere o riproporre gli impianti planivolumetrici;
 - c. confermare o riproporre, nel caso di nuove funzioni e di nuovi impianti planivolumetrici, le sagome, i volumi, le partizioni degli alzati, le proporzioni e, ove possibile, adottare le precedenti quote degli orizzontamenti;
 - d. confermare i materiali di impiego e le tecniche costruttive di tipo tradizionale e coerenti con le consuetudini storiche locali e con l'area protetta;
 - e. essere indirizzati al recupero ed alla conservazione dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive; i materiali di impiego e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; sono da rimuovere gli elementi estranei alle costruzioni
 - f. favorire l'uso o l'accessibilità pubblica dei complessi di valore storico, monumentale, culturale, paesaggistico ed artistico.
6. Sono vietate le opere finalizzate a frazionamento immobiliare tra edificio e aree di pertinenza.
 7. Sono disciplinati dalle norme del presente articolo, ancorché non individuati nelle tavole delle tutele, i rifugi antiaerei e i bunker della Seconda guerra mondiale pubblici e privati presenti nel comparto "ex Breda" e nell'adiacente aeroporto civile di Bresso. Di tali manufatti è vietata la demolizione e deve esserne curato il ripristino e, quando occorra, la conservazione e la manutenzione, nonché deve esserne garantita la fruibilità da parte del pubblico, se privati, previ accordi con la proprietà.
 8. Ferme le concorrenti competenze degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, i parchi storici, i viali alberati e in genere gli spazi aperti devono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. È vietato sradicare, danneggiare o abbattere alberi d'alto fusto, salvo i casi di necessità determinati da morte, malattie o pericolosità delle piante stesse per le persone o per le cose. Per l'abbattimento di piante e la loro sostituzione si applicano le norme di tutela della vegetazione previste dal Regolamento Regionale 2007, n.5. Giardini, cortili e spazi liberi sono da salvaguardare in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e formali; non è consentito l'uso di tali spazi per destinazioni che comportino un degrado ambientale, quali deposito materiali e parcheggio. Non è consentita la loro frammentazione, ad esempio, per l'inserimento di elementi di separazione degli spazi cortilizi interni che possano causare la perdita della leggibilità e la riconoscibilità dello spazio unitario. Non sono ammessi movimenti di terra né modificazioni dell'assetto del suolo. Gli interventi devono essere caratterizzati dalla salvaguardia dei caratteri complessivi dell'ambiente ed in particolare della quantità e qualità degli elementi verdi, dalla salvaguardia dei caratteri tipologici ed architettonici dei fabbricati e degli elementi di definizione degli spazi pubblici. Nella relazione illustrativa dei progetti relativa a tali ambiti devono essere indicate le misure che si intendono adottare per la salvaguardia delle alberature esistenti durante il periodo di attività del cantiere.
 9. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, la variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, può attribuire agli immobili compresi nella zona, destinazione ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico ai sensi dell'art. 9, l.r. 11 marzo 2005, n. 12.
 10. Il Responsabile del procedimento nell'esprimere il giudizio di impatto paesistico di cui al comma 5 dell'art. 39 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, per gli interventi

- da realizzare nelle aree adiacenti alla Zona Monumentale, in ragione della particolare sensibilità paesaggistica di tali aree, può avvalersi anche del parere del Parco.
11. Negli interventi di cui al comma 4, devono in ogni caso essere rispettate e valorizzate le relazioni che i manufatti intrattengono con il contesto paesaggistico immediato e più ampio, con attenta progettazione degli spazi aperti e degli accessi. In particolare, devono essere conservati i viali di accesso, le pavimentazioni tradizionali, le alberature, le piantumazioni ed ogni altro elemento storicamente connesso con i beni di cui al comma 1. Sono inoltre da considerare con attenzione le relazioni simboliche e di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano.
 12. Nelle aree situate nei Comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino, interessate dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico del sobborgo giardino di Milanino e del quartiere Regina Elena, ai sensi dell'art. 136, lett. c) del D.Lgs 42/2004, è possibile realizzare interventi secondo le modalità previste dalla presente destinazione funzionale e nei limiti di cui alla d.g.r. n. VIII/11371 del 10/2/2010.

Art. 15 - Zona di riorganizzazione funzionale

1. La zona di riorganizzazione funzionale comprende le aree interessate dalla presenza di strutture produttive e/o tecnologiche, industriali e/o artigianali, o di altre attività pubbliche e private, come individuate e distinte nella tavola planimetria di piano, che:
 - a. per il loro stato di degrado, per morfologia dei manufatti presenti, per destinazione d'uso, per funzioni ospitate, si pongano in un rapporto non corretto con il contesto paesaggistico ed ambientale, ovvero che determinino situazioni di particolare criticità ambientale;
 - b. per esigenze di adeguamento produttivo richiedano interventi di ampliamento o di potenziamento impiantistico;
 - c. per esigenze di riorganizzazione funzionale di parti di tessuto urbano richiedano interventi complessivi di ristrutturazione urbanistica;
 - d. risultino di particolare rischio ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesaggistico, o a zone ospitanti attività sensibili (come scuole, ospedali, ecc.).
2. In detti ambiti il Piano persegue l'obiettivo di garantire nel tempo un'adeguata operazione di riqualificazione ambientale, morfologica e funzionale delle attività e delle strutture esistenti o una più razionale ed efficiente organizzazione degli ambiti di Parco profondamente correlati al tessuto urbanizzato interessato, occorrendo anche con trasferimento degli edifici e/o delle funzioni dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 25 in ambiti esterni al Parco.
3. La riqualificazione degli ambiti di cui ai commi precedenti avviene previa approvazione di un Piano di Settore, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/83, da adottarsi successivamente alla pubblicazione della deliberazione regionale di approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento. Il Piano di Settore rientra nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06.
4. Il Piano di Settore stabilisce per ciascun ambito:
 - a. il tipo di strumento attuativo o permesso di costruire convenzionato, di iniziativa pubblica o privata, tra l'Ente Gestore del Parco, la proprietà e il comune territorialmente interessato;
 - b. le destinazioni funzionali consentite; la tipologia degli interventi ammessi; l'entità in

- termini volumetrici o di superficie lorda di pavimento dell'intervento; la superficie massima coperta e l'altezza massima. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere diversi indici edilizi per diversi tipi di intervento, premiando gli interventi che consentano il massimo accorpamento dell'edificato, o il trasferimento di volumi ospitanti attività incompatibili in ambiti esterni al Parco;
- c. le previsioni che lo strumento attuativo deve contenere: accorpamento delle costruzioni; opere di compensazione e mitigazione ambientale; il massimo recupero di aree da integrare al Parco; il miglioramento complessivo della compatibilità ambientale e paesaggistica degli edifici e del loro contesto.
5. Fino all'attuazione delle previsioni del Piano di Settore di cui al comma 3, sugli edifici esistenti sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di adeguamento tecnologico diretti alla riduzione dei fattori di inquinamento.
6. È ammessa la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti esistenti alla data di istituzione del Parco, avvenuta l'11 giugno 1975, a condizione che ciò non comporti occupazione di ulteriori superfici rispetto a quelle già legittimamente autorizzate.
7. Per le aree site nel comune di Cinisello Balsamo, poste tra la via Carolina Romani, la via Per Bresso e l'autostrada A4, le previsioni di cui al Piano di Settore del precedente comma 3, devono comunque garantire fasce minime sistemate a verde alberato lungo il tratto autostradale, a nord e lungo le strade a sud.
8. Per le aree site nel comune di Bresso, poste tra la via XX Settembre ed il nucleo edificato intercluso di via Leopardi, le previsioni di cui al Piano di Settore del precedente comma 3 devono comunque garantire un'ideale fascia verde alberata lungo via XX Settembre.

Art. 16 - Zona edificata

1. Gli immobili compresi nella zona sono destinati al mantenimento della residenza e delle attività insediate compatibili con il Parco. Gli edifici ospitanti attività incompatibili, situati in aree perimetrate ai sensi dell'articolo 25, sono soggetti, ad interventi, di iniziativa pubblica o privata, per il mutamento delle attività in corso o il recupero delle relative aree da integrare al Parco.
2. Tutti gli interventi ammessi debbono comunque essere finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori:
 - a) maggiore compatibilità ambientale della destinazione d'uso;
 - b) miglioramento estetico e più positivo inserimento paesaggistico degli edifici e delle loro aree di pertinenza;
 - c) incremento delle alberature e delle superfici a verde;
 - d) riduzione dell'inquinamento indotto;
 - e) riduzione dei flussi di traffico indotti;
 - f) creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero, ecc.);
 - g) adozione di criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
3. È comunque escluso l'insediamento di nuove attività insalubri o moleste e di depositi di materiali all'aperto nonché di medie e grandi strutture di vendita di qualsiasi genere.
4. Gli immobili compresi in questa zona possono essere regolati da specifiche

prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali da adottarsi con atto di adeguamento di cui all'art. 4, in conformità ai seguenti criteri e disposizioni:

- a) stabilire la destinazione d'uso degli edifici, anche in difformità rispetto alla destinazione preesistente;
 - b) definire gli interventi consentiti e l'indice di edificabilità fondiaria ammesso, quest'ultimo anche espresso in misura di incremento percentuale rispetto all'esistente. In ogni caso lo strumento urbanistico comunale non potrà ammettere, nel caso di presentazione di titolo abilitativo semplice, un'edificabilità complessiva in misura superiore al 10% dell'edificazione preesistente in termini di volume o di superficie lorda di pavimento. Lo strumento urbanistico comunale potrà stabilire limitazioni più restrittive rispetto a quelle indicate al comma successivo, nonché il recupero degli edifici e delle aree edificate a Parco o a servizi pubblici comunali;
 - c) identificare gli immobili e le aree che per loro collocazione o conformazione sono soggette a pianificazione attuativa; in tal caso non si applica la limitazione volumetrica stabilita alla precedente lettera b);
 - d) prevedere, se ritenuto opportuno, diversi indici edilizi per diversi tipi di intervento, premiando gli interventi che consentano il massimo accorpamento dell'edificato e il maggior recupero di aree da integrare al Parco o il trasferimento di volumi ospitanti attività incompatibili in altre parti del Parco;
 - e) prevedere che, salvo le aree di pertinenza degli edifici, tutte le aree libere siano cedute per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale e siano per tale effetto integrate al Parco;
 - f) prevedere che le aree per spazi pubblici a Parco per il gioco, lo sport e il tempo libero debbano essere collocate, ove possibile, in ambiti tali da favorire la creazione di corridoi paesaggistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del Parco;
 - g) prescrivere, per costruzioni e manufatti in genere, l'uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con l'area protetta;
 - h) orientare le costruzioni secondo criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative e la diffusione di bioarchitettura ed invarianza idraulica, anche attraverso modalità che consentano la riduzione degli oneri concessori e/o particolari incentivi fiscali per gli interventi coerenti con gli obiettivi di tutela e riqualificazione ecologica ed ambientale contenuti nel presente piano e nella normativa vigente;
 - i) indirizzare gli interventi al rafforzamento della rete ecologica, anche prevedendo idonee forme di riqualificazione e compensazione basata sui seguenti principi portanti: no net loss of ecological values (nessuna perdita netta di valori ecologici), no unless (nulla a meno di) e mitigation hierarchy (evitare-ridurre-mitigare-compensare).
5. Nell'ipotesi di un unico perimetro di piano attuativo, comprendente aree appartenenti al territorio di più comuni, il piano è approvato da ciascun comune interessato per la parte di propria competenza, ivi compreso il calcolo delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, restando per altro unitario il disegno. Le aree individuate per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale possono essere diversamente localizzate all'interno del piano esecutivo, con soluzione che garantisca massimo accorpamento al Parco.
6. Fino all'approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali, prevista dal precedente art. 4, negli immobili esistenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 146

del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, sono consentiti interventi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con mutamento di destinazione d'uso e nuove recinzioni.

TITOLO III Disciplina del Parco Naturale

Art. 17 - Parco Naturale

1. Le aree comprese nel Parco Naturale sono prevalentemente destinate a:
 - a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche;
 - b) conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;
 - c) mirare ad un uso dei suoli compatibile con le relative qualità naturalistiche;
 - d) tendere alla conservazione ed alla ricostituzione dell'ambiente;
 - e) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agroforestali e tradizionali;
 - f) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
2. Allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
 - a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Gestore;
 - b) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzate, nonché introdurre esemplari alloctoni, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - c) modificare il regime delle acque, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - d) svolgere attività pubblicitarie;
 - e) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli vitali;
 - f) introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla distruzione e alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Gestore;
 - g) accendere fuochi all'aperto;
 - h) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - i) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici;
 - j) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzato;
 - k) realizzare insediamenti produttivi;
 - l) esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del

- suolo;
- m) impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
 - n) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto direttamente eseguito dall'Ente Gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
 - o) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e costruire depositi di rifiuti di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs 152/06 relativamente ad attività economiche legittimamente presenti nel territorio del Parco, nonché costruire depositi permanenti o temporanei di materiali di qualsiasi tipo;
 - p) introdurre cani;
 - q) organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione del Parco;
 - r) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'Ente Gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
 - s) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'Ente Gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
 - t) effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non autorizzati dall'Ente Gestore;
 - u) esercitare il pascolo;
 - v) produrre rumori, suoni e luci.
3. Al fine di mantenere la biodiversità, nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il Parco Naturale devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.
4. All'interno del Parco Naturale resta fermo l'obbligo di osservare l'art. 18, c. 6 ter della l.r. 30 novembre 1983, n.86.

TITOLO IV Norme di settore

Art. 18 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione

1. Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, ivi comprese quelle di contorno a fiumi e canali, le zone umide e le aree di emergenza vegetazionale e floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesaggistico, il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie autoctone e in particolare delle loro provenienze locali.
2. In tutto il Parco gli interventi sulle superfici forestali, così come definite dalle leggi vigenti, sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla l.r. 5 dicembre 2008, n.31, dal Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5 e s.m.i. (Norme Forestali Regionali), dal Piano di Indirizzo Forestale di cui all'art. 47 della l.r. 5 dicembre 2008 n.31, ove approvato, e dal presente Piano, e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi nei boschi devono favorire l'evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali, evitando lo sviluppo delle specie alloctone e creando migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con le specie autoctone;

- b) l'intervento di diradamento forestale a carico di specie autoctone, secondo l'elenco di cui all'Allegato B alle presenti norme, mira, nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, alla riduzione di fitopatie o attacchi parassitari e all'eliminazione di individui o polloni in soprannumero, con l'obiettivo di raggiungere una mescolanza che abbia il numero di specie locali più elevato possibile;
 - c) è favorito ogni intervento atto a contenere o eliminare e ridurre il contingente di specie vegetali aliene infestanti, dannose per la conservazione della biodiversità;
 - d) l'avvio di procedimenti autorizzativi previsti dalla sopraccitata legislazione forestale è in ogni caso successivo all'avvenuto rilascio, nei casi previsti, di autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente competente in materia di esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui alla normativa vigente.
3. Le zone umide, naturali o artificiali, così come definite dall'art. 1 della *Convenzione di Ramsar* del 1971, possono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone, all'occorrenza, lo spontaneo riempimento; dev'essere mantenuta, ricostituita e migliorata, ove opportuno, l'alimentazione idrica, superficiale e di falda; devono essere eseguiti, ove necessario, gli interventi di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono ammessi con le seguenti procedure:
- a) fatto salvo l'eventuale obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, sono soggette a comunicazione all'Ente Gestore, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione, le opere finalizzate al mantenimento, alla ricostituzione ed al miglioramento dell'alimentazione idrica, nonché la risagomatura del fondo e la captazione delle acque;
 - b) fatto salvo l'eventuale obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, è soggetto a comunicazione all'Ente Gestore, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione, l'intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea, che tenga conto anche delle esigenze riproduttive delle varie specie faunistiche; per lo sfalcio del canneto la comunicazione deve indicare anche le modalità di asportazione delle parti recise.
5. In tutto il territorio del Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, il cui progetto è approvato dal Parco. Per tali nuove zone umide si applicano le disposizioni delle relative destinazioni funzionali.
6. Ferme restando le disposizioni di zona di cui al Titolo II del PTC e fatti salvi gli interventi consentiti dai commi precedenti, nelle aree boscate e nelle zone umide è vietato:
- a) l'esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma, ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme a basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della rete ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti;
 - b) qualsiasi intervento di trasformazione d'uso del suolo;
 - c) bonificare, riempire, danneggiare, prosciugare o alterare le zone umide;
 - d) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi mirati al miglioramento o alla conservazione delle zone umide;
 - e) usare antiparassitari ed erbicidi;
 - f) spandere fanghi di depurazione;
 - g) introdurre specie vegetali (fatto salvo quanto indicato nell'Allegato B) e animali estranee all'ambiente;
 - h) organizzare attività pubblicitarie o manifestazioni folkloristiche o sportive;
 - i) collocare campeggi anche mobili;

- j) disturbare, danneggiare e catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell'ambiente e la ricerca scientifica e quanto disciplinato dai piani faunistico-venatori e dai piani ittici vigenti;
 - k) erigere recinzioni ad eccezione di quelle a tutela di fabbricati o impianti compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza e, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, delle recinzioni temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità, con l'obbligo di realizzarla ad una altezza di almeno 20 cm dal piano di campagna, al fine di permettere il passaggio della fauna selvatica. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione;
 - l) estirpare, rimuovere o distruggere siepi e fasce arbustive o arboree delimitanti campi o proprietà.
7. Il Parco favorisce l'incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo, secondo i disposti della l.r. 5 dicembre 2008, n.31.
 8. L'Ente Gestore può attivare convenzioni con i proprietari delle aree finalizzate al miglioramento vegetazionale delle aree stesse attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o la semina diretta di specie dall'Ente Gestore ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dall'Ente Gestore stesso ed eventualmente eseguito dal privato.
 9. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano in conformità al regolamento di cui all'art. 4, c.6, della l.r. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i., anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla normativa forestale vigente; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.
 10. In tutto il territorio del Parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto a preventiva istanza di taglio all'Ente Gestore del Parco; sono consentiti, previa preventiva istanza di potatura all'Ente Gestore del Parco, la potatura nei giardini e parchi pubblici e privati.
 11. Per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originari. Nel caso di interventi edilizi che in qualsiasi misura interferiscano con la vegetazione arborea ed arbustiva, nonché con la flora erbacea nemorale esistente, il proponente l'intervento dovrà indicare quali attenzioni prestare per la salvaguardia del patrimonio vegetale. La presenza di tale vegetazione e le distanze dagli interventi edilizi proposti dovranno essere indicate nell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ove prevista, o in altre istanze tese ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di opere, con particolare riguardo a quelle opere che, pur non incidendo sull'aspetto esteriore dei luoghi, intervengono con modificazioni del sottosuolo.
 12. L'arboricoltura è soggetta a preventiva istanza all'Ente Gestore del Parco completa di progetto. Il Parco, in sede di autorizzazione, potrà porre limiti e prescrizioni all'esercizio della stessa.
 13. La raccolta della flora spontanea e dei funghi è disciplinata rispettivamente dalla l.r. 5

dicembre 2008, n.31, e s.m.i. e dalla l.r. 31 marzo 2008, n.10.

Art. 19 - Norme di tutela del patrimonio faunistico

1. L'Ente Gestore del Parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della fauna autoctona, anche in riferimento alla normativa europea e nazionale in materia di specie esotiche invasive; sono considerate autoctone le specie presenti nell'ambiente in tempi storici e documentate come tali.
2. La tutela del patrimonio faunistico è finalizzata a:
 - a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della fauna autoctona;
 - b. disciplinare i prelievi faunistici;
 - c. eliminare le specie esotiche invasive che costituiscono una minaccia alla conservazione della fauna autoctona ed alla biodiversità.
3. È vietata l'introduzione di qualsiasi specie faunistica non autoctona nell'intero territorio dell'area protetta.
4. L'Ente Gestore può, in funzione del recupero o della riqualificazione naturalistica ai fini faunistici di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni di protezione ambientale, le aziende agrituristiche presenti sul territorio.
5. La tutela della piccola fauna è disciplinata dalla l.r. 31 marzo 2008, n.10.
6. Per quanto attiene le nuove infrastrutture lineari, se ammissibili in quanto conformi alle norme di zona, il Parco dovrà verificare che esse siano dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo spostamento della fauna all'interno dell'area protetta.

Art. 20 - Tutela idrologica ed idrogeologica

1. Il fiume Seveso, le sue acque, l'alveo, la relativa area di rispetto, i canali ed i bacini naturali ed artificiali, il Parco Naturale e la rete ecologica in genere, sono tra gli elementi naturali fondamentali caratterizzanti il Parco, oggetto di salvaguardia e tutela. Tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale.
2. All'interno del territorio del Parco sono vigenti:
 - il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, contenente la delimitazione delle fasce fluviali e relativa regolamentazione di uso del suolo funzionale ad assicurare ai corsi d'acqua un adeguato spazio di deflusso e l'espansione delle piene;
 - il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, adottato il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 4/2015 dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (3 marzo 2016 è stato approvato il primo aggiornamento), contenente le mappe delle aree allagabili e degli elementi esposti a rischio, nonché le misure finalizzate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato per il sistema insediativo ed infrastrutturale;
 - il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato dal Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n. 7/2015, lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e s.m.i, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico;

- il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) adottato in data 17.12.2015, con deliberazione n. 5/2015 dall'Autorità di bacino, la variante aggiorna i contenuti della pianificazione di bacino vigente, sia in termini di quadri conoscitivi di base che in termini di valutazioni di pericolosità e rischio e conseguentemente di obiettivi e misure;
 - le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, approvato dalla Giunta regionale in data 19.06.2017 con delibera n. 6738; le disposizioni dettano indirizzi e limitazioni d'uso del suolo e comportano la necessità, per i Comuni interessati, ove necessario, di procedere con l'adeguamento del PGT; le norme summenzionate sono cogenti e sovraordinate alle presenti norme.
3. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" approvata con D.g.r. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995 ed al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con D.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740; tutti gli interventi sul corso d'acqua sono comunque soggetti all'autorizzazione paesaggistica dell'Ente Gestore del Parco.
 4. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti, i livellamenti, anche per fini agricoli ed ogni altro intervento che possa creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi; sono ammesse esclusivamente le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi devono essere comunque eseguiti preferibilmente mediante l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con D.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740, tranne i casi di dimostrata impossibilità all'esecuzione secondo le predette tecniche.
 5. I canali naturali e artificiali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del Parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché gli interventi di copertura o tombinatura; sono autorizzabili dall'Ente Gestore del Parco esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica anche attraverso l'impermeabilizzazione ovvero mediante l'installazione di elementi prefabbricati dei tratti corrispondenti ai canali di ultima derivazione con presenza discontinua di acqua; il progetto di miglioramento della gestione della risorsa irrigua dovrà essere autorizzato dall'Ente Gestore del Parco il quale, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, potrà prevedere tutte quelle misure compensative e di mitigazione ambientale che riterrà opportune per l'ambito specifico di intervento. Gli elementi prefabbricati, in particolare, non dovranno presentare emergenze dal suolo, bensì essere completamente interrati ed installati in modo tale da garantire che le sponde, per un'altezza di almeno trenta centimetri, possano naturalmente vegetare. Gli Uffici del

Parco valuteranno l'adeguatezza dei progetti di impermeabilizzazione dei tratti e le dimensioni, le misure di protezione, di mitigazione e di compensazione ambientale necessarie per garantire la tutela della risorsa irrigua e degli habitat naturali che in essa si sono instaurati e sviluppati.

Per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 3. Il taglio della vegetazione arborea di ripa, finalizzato alla pulizia delle sponde, è ammesso, previa istanza di taglio proposta all'Ente Gestore, a condizione che, fatte salve esigenze di funzionalità idraulica, siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto. E' vietato l'utilizzo di erbicidi e del fuoco per la pulizia delle sponde del corso d'acqua. Per i canali, i fontanili, le teste di fontanile, le zone umide, sia di origine naturale che artificiale, si applicano le norme di tutela di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5.

6. Nelle aree adiacenti all'asta del fiume Seveso, al fine di ridurre le superfici impermeabilizzate che concorrono ad un sovraccarico idraulico del corso d'acqua, gli strumenti urbanistici dei comuni del Parco, in sede di adeguamento di cui all'articolo 4, devono, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, pubblici e privati, esistenti e di progetto, promuovere tecniche che permettano un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo. In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di aree di parcheggio si ricorda che gli stalli devono essere impermeabili. Tuttavia, una volta convogliate in fognatura le acque di prima pioggia, sarà possibile disperdere nel suolo le acque di seconda pioggia contribuendo così alla ricarica della falda e all'attuazione del principio della invarianza idraulica ed idrologica, ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 11 marzo 2005 n.12.
7. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Seveso o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di qualità come individuati nel Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) approvato con DGR del 31 luglio 2017, n. 6990. E' comunque vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del corpo recettore; l'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, sono subordinati al parere dell'Ente Gestore del Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
8. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC dettano, per gli elementi morfologici di cui al comma 1 prossimi all'area protetta, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al comma.
9. Gli interventi edificatori ammissibili dalle presenti NTA, e non in contrasto con la Pianificazione di Bacino sovraordinata (PAI e PGRA), sono comunque da assoggettare agli approfondimenti e alle specifiche prescrizioni previste per le classi di fattibilità geologica in cui ricadono, definite nei P.G.T. dei singoli comuni.

Art. 21 - Prevenzione incendi

1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai fini della difesa dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'Ente Gestore esercita le funzioni attribuite dalla L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 8, dalla l.r. 5 dicembre 2008 n.31, dal Regolamento Regionale 2007, n.5, ed, in particolare, dal Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2009, in conformità ai divieti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

Art. 22 - Infrastrutture stradali e ferroviarie - Circolazione - Parcheggi

1. Per le strade di futura realizzazione, laddove previste, si rimanda alla tavola planimetria di piano.
2. Alle strade e alle infrastrutture ferroviarie esistenti e di progetto ed alle relative fasce di salvaguardia, si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.
3. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, i progetti per la realizzazione delle nuove strade, non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA), sono soggetti all'autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco, limitatamente alla porzione compresa all'interno del Parco.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, c.2, del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali o provinciali esistenti, per la porzione compresa nel Parco, sono sottoposti al parere dell'Ente Gestore, il quale, ove il progetto comporti rilevanti conseguenze ecologiche ed ambientali, può richiedere le misure di compensazione e mitigazione necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ed il miglior inserimento dell'opera.
5. Il parere del Parco di cui al precedente comma 4, concerne in particolare:
 - a. l'inserimento dell'opera nel Parco sotto il profilo architettonico e paesaggistico;
 - b. le particolari cautele per la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda le necessità di collegamento tra le diverse parti del Parco;
 - c. il tipo di finitura del ciglio stradale, in modo da escludere l'accesso veicolare delle aree verdi;
 - d. la continuità ecologica del territorio protetto.
6. L'apertura di nuove strade rispetto a quelle individuate al precedente comma 1 non è consentita, ad eccezione di quelle di mero accesso da parte di privati, per le quali deve essere comunque acquisita l'autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco. Anche per questi interventi il Parco può richiedere le misure di compensazione e mitigazione necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ed il miglior inserimento dell'opera.
7. Lungo tutte le strade del Parco è vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate.
8. Non sono ammessi nuovi distributori di carburante, ad eccezione della zona edificata e delle fasce di rispetto definite dal Codice della Strada attestate sulla viabilità di interesse sovracomunale, collocate lontano da zone naturalistiche di particolare interesse. Ai fini della localizzazione e realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, andranno rispettati i criteri definiti dal D.Lgs 16 dicembre 2016 n.257 e dalla l.r. 2 febbraio 2010, n.6. Capo IV. Nella progettazione delle strutture connesse alle attività di distribuzione del carburante dovranno inoltre essere garantiti tutti gli interventi finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori:
 - a. miglioramento estetico e più positivo inserimento degli edifici e delle loro aree di pertinenza;
 - b. incremento delle alberature e delle superfici a verde;
 - c. riduzione dell'inquinamento acustico, luminoso e visivo;
 - d. regolarizzazione dei flussi di traffico indotti;
 - e. creazione di attrezzature compatibili con la fruizione del Parco.

Nelle fasce di rispetto definite dal Codice della Strada sono altresì ammessi gli impianti di distribuzione di carburanti alternativi per autotrazione previo accordo tra il Comune e il Parco.

9. Il verde e le attrezzature del Parco di norma sono estese anche alle fasce di rispetto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., con esclusione comunque di opere edilizie in rilevato. Le relative recinzioni debbono essere realizzate in siepe o rete metallica.
10. La circolazione dei veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio e per l'accesso agli edifici, nonché nella zona di riorganizzazione funzionale ed in genere nelle aree edificate.
11. I mezzi pubblici di servizio, soccorso, vigilanza, i mezzi agricoli delle aziende operanti all'interno del Parco, i mezzi abilitati al trasporto di disabili, nonché tutti i mezzi a vario titolo autorizzati dall'Ente Gestore dell'area protetta hanno facoltà di circolare esclusivamente sulle strade o percorsi carrabili.
12. Il Parco e i comuni del Parco realizzano i parcheggi in corrispondenza delle attrezzature e delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco.
13. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si dovrà tener conto dell'inserimento ambientale nel Parco e delle necessità di drenaggio urbano sostenibile, soprattutto per quanto riguarda la permeabilità della pavimentazione, le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno, nonché gli accessi per il migliore collegamento al sistema dei percorsi pedonali e ciclabili di progetto ed esistenti all'interno del Parco. In particolare, si ricorda che gli stalli devono essere impermeabili. Tuttavia, una volta convogliate in fognatura le acque di prima pioggia, sarà possibile disperdere nel suolo le acque di seconda pioggia contribuendo così alla ricarica della falda e all'attuazione del principio della invarianza idraulica ed idrologica. Si potrà inoltre prevedere la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici (auto e motoveicoli) e valutare le potenziali integrazioni con infrastrutture di ricarica per le bici e le carrozzine elettriche. Le nuove infrastrutture dovranno essere realizzate in coerenza coi contenuti della D.g.r. 17 dicembre 2015, X/4593 "Linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici".

Art. 23 - Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali

1. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale – fatti salvi gli allacciamenti delle singole utenze agli impianti esistenti – nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione dell'ubicazione o del percorso di quelli esistenti, sono ammessi solo con l'osservanza delle tutele previste dagli articoli 18 e 20 e previo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.
2. Le opere di fognatura, le opere per la depurazione, i canali idrici e gli scolmatori sono da realizzarsi nel rispetto dei contenuti della l.r. 30 novembre 1983 n. 86, art. 18, c. 6 ter e della D.g.r. del 29 novembre 2013 n. X/990, qui richiamati formalmente. Per i depuratori e gli impianti tecnologici esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli adeguamenti e gli ampliamenti funzionali.
3. Sono comunque consentiti in tutto il territorio del Parco gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti tecnologiche esistenti, purché da ciò non ne derivi

danno ambientale né aggravamento degli effetti di barriera; sono inoltre consentiti gli allacciamenti urgenti e quelli provvisori della durata di anni uno, rinnovabili.

4. Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno alcuno né aggravamento degli effetti di barriera relativi, le stesse sono subordinate alle autorizzazioni paesaggistiche di cui al presente Piano ed alla vigente normativa in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 24 - Attività per il tempo libero

1. La fruizione del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico è una delle finalità del presente Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola; gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:
 - a. recupero delle zone di interesse ambientale destinate alla fruibilità pubblica, diretto alla riqualificazione delle medesime con finalità sociali e culturali ed altri usi compatibili da parte del pubblico;
 - b. riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del Parco per promuovere la fruizione del Parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa ed il recupero dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;
 - c. fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle presistenze storico-monumentali;
 - d. riqualificazione ambientale delle aree ospitanti attività incompatibili e delle attrezzature esistenti in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva;
 - e. riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
2. Le zone di Parco, ad eccezione delle zone agricole e di parco naturale, costituiscono ad ogni effetto di legge unico Parco fruibile per l'esercizio di attività per il tempo libero, il gioco e lo sport, compatibilmente con la titolarità delle aree, le previsioni di zona, le attrezzature esistenti, nel rispetto delle attività agricole e delle esigenze di protezione della flora, della fauna e di tutela del paesaggio.
3. Al fine di garantire la migliore conservazione degli ecosistemi e di evitare disturbo alla nidificazione, alla fauna ed evitare il calpestio della flora spontanea, la fruizione pubblica del Parco dovrà avvenire utilizzando i percorsi, i sentieri e le piste ciclabili esistenti.
4. L'attività equestre non preventivamente autorizzata è vietata.
5. Fatte salve le previsioni di zona e le limitazioni di cui agli articoli precedenti, lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche e sportive di qualsiasi genere deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Gestore, il quale, in tale sede, potrà dettare tutte le opportune prescrizioni in relazione agli ambienti interessati, le condizioni per la tutela della flora, della fauna e del paesaggio, nonché la prestazione di garanzia fideiussoria per gli eventuali danni. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.
6. Con regolamento d'uso sono stabilite le norme di comportamento da parte del pubblico, le disposizioni per la tutela del verde, le limitazioni d'uso delle aree di proprietà pubblica, le norme relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli, le norme relative all'uso delle attrezzature per il tempo libero, degli accessi al Parco, dei percorsi pedonali e ciclabili, dei parcheggi, dei punti di ristoro e di svago fissi o ambulanti.
7. L'Ente Gestore, mediante convenzione, promuove la collaborazione dei privati

proprietari per la promozione di funzioni ed attività compatibili, per la conservazione ed il recupero dell'ambiente, della vegetazione e della fauna; la convenzione, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, potrà prevedere la concessione in favore del privato dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del Piano.

Art. 25 - Attività incompatibili

1. Il Piano individua gli ambiti ospitanti attività incompatibili con le prioritarie finalità ambientali delle zone; l'incompatibilità può discendere sia dalla localizzazione dell'attività nel contesto del Parco (incompatibilità per localizzazione), sia dall'utilizzazione delle aree e degli edifici eventualmente in esse presenti per destinazioni in contrasto con il Parco (incompatibilità per destinazione d'uso).
2. Gli edifici e le aree incompatibili sono destinati al trasferimento delle attività o alla riconversione in usi conformi alle destinazioni di zona, secondo le norme del Piano.
3. Al fine di garantire il recupero delle aree ospitanti attività incompatibili e degli edifici in esse insistenti, l'Ente Gestore del Parco può predisporre, in coerenza con le finalità del presente Piano, un regolamento per il recupero degli edifici incompatibili.
4. Il regolamento ex art. art.20 della l.r. 30 novembre 1983, n.86, per il recupero degli edifici incompatibili, da attuarsi anche per stralci funzionali corrispondenti ad ogni singola area da recuperare, deve individuare, nel rispetto dei parametri edilizi relativi alla destinazione funzionale di competenza, le destinazioni finali delle aree individuate, prevedendo, in particolare, modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali del Parco. Il citato regolamento potrà inoltre indicare le modalità ed i termini per la cessazione delle attività definite incompatibili, nonché gli interventi di adeguamento necessari al riutilizzo ed alla valorizzazione dei manufatti edilizi esistenti o alla prosecuzione delle attività esistenti ritenute compatibili.
5. Il recupero delle aree può essere proposto ed attuato dall'Ente Gestore, da altre amministrazioni pubbliche, nonché da privati proprietari; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'Ente Gestore del Parco e con il comune territorialmente interessato; alla convenzione deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:
 - a. una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale dell'area;
 - b. una relazione contenente le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche ed idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
 - c. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
 - d. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione del sito;
 - e. gli elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche,

atte a rappresentare, in scala adeguata, lo stato di fatto e le opere da realizzare;

f. il computo metrico estimativo delle opere di recupero ambientale.

In sede di convenzione potrà essere richiesta dall'Ente Gestore del Parco una fidejussione di valore pari all'importo dei lavori di recupero ambientale.

6. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa, il progetto convenzionato di cui al comma 5, deve comunque contenere:
 - a. l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde ed a parcheggio;
 - b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
 - c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la loro connessione alle reti comunali e di allontanamento dei reflui;
 - d. le modalità di fruizione.
7. I proprietari o i titolari di diritti sui beni di cui al comma 1 devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e, se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.
8. L'Ente Gestore, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e/o degli edifici di cui al comma 1 determini pericolo per la sicurezza, o per la salubrità o l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i soggetti di cui al precedente comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree. Ferma restando ogni ulteriore valutazione, ai fini del presente Articolo si presumono abbandonati gli edifici che non siano mantenuti e utilizzati per più di cinque anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici.
9. Entro 120 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente i proprietari o i titolari di diritti su detti immobili devono presentare un progetto preliminare per l'esecuzione degli interventi di sistemazione e di manutenzione, o per la riconversione funzionale degli immobili in conformità con le previsioni del Piano, allegando una relazione che espliciti le modalità e i tempi per l'esecuzione degli interventi sistemazione o di recupero urbano e di riqualificazione sociale e funzionale.
10. Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, l'Ente Gestore del Parco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, può provvedere in via sostitutiva all'esecuzione di interventi di sistemazione, di manutenzione e di pulizia degli immobili, nonché a mettere in sicurezza le aree. Le relative spese sostenute dal Parco dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno rimosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.
11. L'Ente Gestore del Parco, qualora si tratti di aree non residenziali, il proprietario non intervenga e l'intervento sostitutivo di cui al comma precedente sia eccessivamente oneroso o comunque non immediatamente attivabile, qualora accerti che lo stato di

abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e/o degli edifici rappresenti un imminente pericolo per la sicurezza, o la salubrità o l'incolumità pubblica segnala al comune territorialmente competente la necessità di attivare il procedimento di recupero delle aree dismesse, ai sensi dell'art. 97 bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

12. Fatte salve eventuali convenzioni tra l'Ente Gestore, il comune ed i soggetti privati interessati, le superfici lorde di pavimento degli edifici legittimamente realizzati ospitanti attività incompatibili possono essere rilocalizzati all'interno del Parco, in zone per destinazioni compatibili, nei termini e con le modalità previste dalle citate convenzioni, o, in alternativa, essere convertiti in diritti edificatori da utilizzarsi in ambiti esterni al perimetro del Parco nel relativo territorio comunale, compatibilmente con le norme urbanistiche nello stesso vigenti.
13. Fino alla eliminazione delle cause di incompatibilità, ovvero fino all'acquisizione al patrimonio pubblico, sugli edifici incompatibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di beni culturali e paesaggio, sono consentiti solo interventi di demolizione totale o parziale e di manutenzione ordinaria, ove ne sia verificata l'immediata necessità per la conservazione dell'esistente.

Art. 26 - impianti esistenti per la gestione dei rifiuti

1. Sono individuati dal PTC, con apposito simbolo grafico, gli impianti di gestione di rifiuti (piattaforme ecologiche, ecocentri, isole ecologiche, ecc.) esistenti alla data di approvazione del presente Piano.
2. Per tali impianti, in occasione di rinnovi e/o modifiche ai titoli abilitativi all'esercizio dei medesimi, dovranno essere attuate opere atte ad assicurare un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale secondo criteri stabiliti dall'Ente Parco anche in occasione del rilascio di autorizzazioni e, in caso di cessazione dell'attività, per interventi di ripristino, bonifica e recupero. Le opere di recupero ambientale saranno descritte in apposito progetto accompagnato da un computo metrico estimativo e potranno essere regolate da apposita fidejussione a garanzia del recupero.

TITOLO V Norme finali

Art. 27 - Acquisizione di aree

1. L'Ente Parco in quanto ente pubblico, dotato di propria autonomia che persegue fini d'interesse generale, promuove l'acquisizione di aree private nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Le indennità conseguenti ad espropriazione sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalle norme sopra richiamate.
3. I beni soggetti ad acquisizione al patrimonio del Parco o degli Enti aderenti, al fine della realizzazione della destinazione prevista dal Piano in osservanza delle procedure di evidenza pubblica, possono essere affidati a terzi in concessione per la realizzazione delle previsioni stesse.
4. Prima dell'acquisizione, il Parco o il Comune interessato verifica la legittimità edilizia degli immobili eventualmente presenti e, in difetto, ai costi della demolizione delle opere o parti abusivamente realizzate provvederà direttamente il proprietario.
5. Prima dell'acquisizione, il Parco o il Comune interessato provvedono alla caratterizzazione dei suoli e, in presenza di contaminazioni, i costi relativi all'analisi del rischio ed alla bonifica ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, qualora non provveda

direttamente il proprietario, sono dedotti dal valore degli immobili interessati.

Art. 28 - Vigilanza e sanzioni.


1. L'Ente Gestore del Parco esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della l.r. 30 novembre 83, n. 86 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.


Art. 29 - Poteri di deroga

1. Non sono consentite deroghe al PTC del Parco se non nei limiti e con le procedure previste dalla l.r. 30 novembre 1983 n. 86, art. 18, c. 6 ter e dalla D.g.r. del 29 novembre 2013, n. X/990.

Art. 30- Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati

1. L'Ente Gestore garantisce l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del presente Piano, con particolare riferimento ai comuni aderenti, alla Città Metropolitana, all'Autorità di Bacino, all'ATS, ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione, alle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, ambientaliste operanti nella zona, alle categorie di operatori economici presenti sul territorio con particolare riferimento agli agricoltori.
2. A tal fine l'Ente Gestore organizza apposite conferenze periodiche e comunque prima dell'adozione di eventuali varianti al PTC.





VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NORD MILANO**DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE**

ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006, della L.R. 12/2005, degli indirizzi della DCR 351/2007 commi 5.16 e 6.7, e dell'Allegato 1d, c. 6.10 alla DGR 761/2010

INDICE:

1. Premessa
2. Partecipazione
3. Istruttoria regionale
4. Parere motivato finale e recepimento nel Piano
5. Le Misure di Monitoraggio
6. Conclusioni

1. Premessa

La presente dichiarazione di sintesi finale accompagna la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Nord Milano in approvazione ed assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale in relazione al procedimento integrato di pianificazione e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006 e della d.c.r. 351/2007. Il percorso metodologico procedurale e organizzativo seguito è quello indicato nella d.g.r. n.761/2010, Allegato 1d.

Il documento illustra sinteticamente in che modo le considerazioni relative alla sostenibilità ambientale siano state integrate nel piano e come si sia tenuto conto del Rapporto ambientale, degli esiti delle consultazioni, del parere motivato espresso dall'Autorità competente per la VAS del Parco, del parere motivato finale dell'Autorità competente per la VAS regionale.

La variante al PTC consiste in sintesi nell'ampliamento del territorio del Parco Nord avvenuto per incorporazione del parco della Balossa e nella ridefinizione delle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di recepire le innovazioni normative dalla stesura vigente e per renderle idonee alla gestione dell'area della Balossa caratterizzata da sue peculiarità.

La variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento è costituita dai seguenti elaborati:

- a) norme tecniche di attuazione (NTA)
- b) planimetria di piano (scala 1:10.000)
- c) tavola delle tutele (scala 1:10.000)
- d) tavola della rete ecologica (scala 1:10.000)
- e) Allegato A "Beni isolati di significato e valore storico, artistico, culturale"
- f) Allegato B "Elenco di specie arboree ed arbustive, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale"

Le tappe delle attività concernenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrato a quello di pianificazione, si possono riassumere come di seguito:

- con deliberazione del Consiglio di Gestione (CdG) n. 5 del 9 febbraio 2016, il Parco Nord Milano ha avviato contestualmente il procedimento relativo alla variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- con la medesima deliberazione, sono stati individuati per la VAS del Parco, l'Autorità proponente, l'Autorità procedente e l'Autorità competente, oltre agli enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale e i soggetti dei settori del pubblico interessati all'iter decisionale, sono state inoltre definite le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico;
- l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, in data 2 novembre 2017 ha espresso parere motivato positivo, circa la compatibilità ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano, (parere successivamente integrato in data 18/06/2018);
- con deliberazione n. 17 del 27 novembre 2017 la Comunità del Parco ha adottato, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 86/83, gli atti costituenti la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano;
- con deliberazione n. 7 del 5 luglio 2018 la Comunità del Parco ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento;
- l'Autorità competente VAS del Parco, d'intesa con l'Autorità procedente del Parco, in data 01/08/2018 conferma il parere positivo finale circa la compatibilità ambientale della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano.

2. Partecipazione

Il processo partecipativo ai fini dell'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento ha coinvolto i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, le associazioni e gli enti portatori d'interessi particolari o diffusi.

Al fine di adempiere all'obbligo di consultazione previsto dal processo di VAS:

- con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 5 del 9 febbraio 2016 di avvio del procedimento relativo alla variante del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Nord Milano adeguandolo rispetto alla disciplina paesaggistica vigente, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sono stati individuati:
 - l'Autorità proponente: Ente Gestore del Parco Regionale Nord Milano, nella persona del Presidente pro-tempore, Giuseppe Manni;
 - l'Autorità competente: all'interno dell'Ente gestore del Parco, nella figura del Direttore del Parco Regionale Nord Milano Dott. Riccardo Gini;
 - l'Autorità procedente: all'interno dell'Ente gestore del Parco, nella persona del Responsabile Servizio Sviluppo, Arch. Davide Papa;
 - i soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Lombardia (Dipartimento di Milano); ATS Milano; Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; Città Metropolitana di Milano - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
 - gli enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio (ora Direzione Generale Agricoltura – Parchi. Aree protette e Consorzi di Bonifica); Città metropolitana di Milano, Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti, Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico; Comuni membri interessati dal PTC del Parco (Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Novate Milanese, Sesto San Giovanni); Autorità di bacino fiume Po;
 - i settori del pubblico interessati all'iter decisionale: le associazioni delle categorie interessate (agricoltura, etc...); le associazioni, organizzazioni o gruppi ambientalisti quali realtà presenti sul territorio considerato in relazione all'entità del Piano; qualunque soggetto del pubblico interessato, così come definiti al punto 3.5. dell'Allegato 1d) della Dgr 10 novembre 2010 n. 9/761.
 - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- durante la fase di consultazione avviata dal Parco in concomitanza dell'avviso di avvio del procedimento, sono pervenuti 11 contributi relativi al cambio di destinazione d'uso, introduzione di nuove attività nell'ambito protetto, modifica di previsioni infrastrutturali, recepimento di vincoli e fasce di rispetto, dai seguenti soggetti, tenuti in considerazione nel parere motivato VAS dell'Autorità competente del Parco:
 1. F.Ili Fumagalli (Prot. 2144 del 29/03/2016);
 2. GAIA Coop ONLUS (Prot. 2136 del 29/03/2016);
 3. COMITATO AMICI E RESIDENTI DI BRUZZANO (Prot. 2131 del 29/03/2016);
 4. Sig.ri Viganò, Zanni, Castellin (Prot. 2115 del 25/03/2016);
 5. Immobiliare Serena srl (Prot. 2109 del 25/03/2016);
 6. Sig. ri Fallara e Ferrario (Prot. 2081 del 24/03/2016);
 7. Sig. Berlingieri (Prot. 2080 del 24/03/2016);
 8. Sig. Bogoni (Prot. 1965 del 21/03/2016);
 9. GDF System srl (Prot. 1321 del 24/02/2016);
 10. Comune di Milano – DC Sviluppo del Territorio (Prot. 3078 del 21/04/2016);
 11. Animal Oasis (Prot. 4771 del 13/06/2016);
- in data 23 giugno 2016 l'Autorità procedente del Parco ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale

- il Rapporto preliminare e il Documento di sintesi della proposta di variante;
- in data 05/07/2016 l’Autorità procedente ha messo a disposizione sul sito web SIVAS il Documento di *scoping* (Rapporto preliminare);
 - in data 4 agosto 2016 si è tenuta presso la sede del Parco la prima Conferenza di VAS, nella quale è stato presentato il Documento di *scoping*;
 - durante la fase di consultazione preliminare di VAS (*scoping*) e a valle della prima conferenza di valutazione, sono pervenuti i seguenti contributi:
 - ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (Prot. 6156 del 03/08/2016), relativamente alla definizione dell’ambito di influenza, alla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e al monitoraggio;
 - Gaia Coop ONLUS (Prot. 6489 del 01/09/2016);
 - Autorità di bacino del Fiume Po (Prot. 6707 del 09/09/2016);
 - in data 20 luglio 2017 sono stati depositati e messi a disposizione la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso la sede del Parco Regionale Nord Milano- Via Clerici, 150 20099 - Sesto San Giovanni (MI) e pubblicati sul sito SIVAS di Regione Lombardia, al fine di consentire la presentazione in forma scritta di osservazioni e proposte entro 60 giorni (18.09.2017);
 - nel periodo, di cui al punto precedente, di consultazione e messa a disposizione della proposta di piano, rapporto ambientale e sintesi non tecnica, sono pervenuti pareri ed osservazioni dai seguenti soggetti:
 - COGESTA srl (Prot. 7508 del 18/09/2017), osservazione rifiutata in quanto non oggetto della variante in corso;
 - ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (Prot. 8087 del 03/10/2017), relativamente ai contenuti della variante e del Rapporto Ambientale, in particolare del piano di monitoraggio;
 - in data 27 settembre 2017 presso la sede del Parco si è tenuta la seconda Conferenza di valutazione finale relativa alla VAS del Piano;
 - in data 2 novembre 2017, l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, ha espresso, con condizioni espresse sulla base delle osservazioni e dei pareri pervenuti, parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Nord Milano;
 - con Deliberazione n° 17 del 27 novembre 2017 la Comunità del Parco ha adottato la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale, unitamente a tutti i documenti di VAS:
 - a) Norme Tecniche di Attuazione;
 - b) Planimetria di piano (scala 1:6.500);
 - c) Tavola delle tutele (scala 1:10.000);
 - d) Tavola della rete ecologica (scala 1:10.000);
 - e) Allegati A (Beni isolati di significato e valore storico, artistico e culturale) e B (Elenco di specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale);
 - f) Rapporto Ambientale;
 - g) Sintesi non tecnica;
 - h) Parere motivato VAS;
 - i) Dichiarazione di sintesi;
 - con avviso del 11/12/2017, l’Autorità procedente ha messo a disposizione del pubblico il Piano adottato, comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi, e del relativo parere motivato, pubblicandolo nelle modalità adeguate e secondo i termini di legge;
 - con la sopracitata Dichiarazione di sintesi sono stati illustrati:
 1. il processo integrato tra variante generale del PTC del Parco regionale e VAS;
 2. I soggetti coinvolti, partecipazione, consultazione, contributi e pareri espressi;

3. le strategie di sviluppo e la scelta della proposta di Piano;
4. gli effetti ambientali e le considerazioni contenute nel Rapporto Ambientale;
5. il parere motivato;
6. il monitoraggio e gli indicatori.

In particolare, al paragrafo 3. *Le strategie di sviluppo e la scelta della proposta di Piano*, vengono evidenziate le opportunità e le criticità del PTC vigente, emerse durante la procedura di VAS:

- introdurre nella normativa del parco i criteri relativi al riuso del patrimonio edilizio esistente dismesso ed al recupero delle aree degradate;
- normare le aree di Parco Naturale;
- adeguare la normativa del Parco agli indirizzi regionali su tematiche come lo sviluppo sostenibile, la minimizzazione del consumo di suolo e l'invarianza idraulica;
- adeguare la norma al mutato assetto territoriale e all'agricoltura come presidio del territorio e struttura del paesaggio e della sua biodiversità;

che hanno determinato la necessità di aggiornamenti o revisioni del Piano:

- assicurare l'aggiornamento normativo del Piano agli indirizzi regionali su varie tematiche come lo sviluppo sostenibile, la minimizzazione del consumo di suolo, il riuso del patrimonio edilizio esistente dismesso e il recupero delle aree degradate, coordinandoli con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore;
 - adeguare la norma al mutato contesto socio-economico, all'attuale concezione di Parco quale strumento di primaria importanza per la salvaguardia della biodiversità e opportunità per la valorizzazione e la promozione dei cittadini, del paesaggio e del suolo;
 - adeguare la norma all'attuale contesto territoriale, del ruolo assunto dal Parco a seguito dell'accorpamento del PLIS della Balossa, di difesa del territorio rurale;
 - revisione e semplificazione della zonizzazione: definizione di norme più chiare per l'ambito di parco attrezzato, rivedendo le previsioni per le zone edificate, introducendo il parco agricolo;
- nonchè integrazioni del sistema di monitoraggio del Rapporto Ambientale con l'introduzione di nuovi indicatori relativi alla componente acqua, aria, suolo, energia, rifiuti;
- con Deliberazione n. 7 del 5 luglio 2018 la Comunità del Parco Nord Milano ha deliberato le controdeduzioni alle 12 osservazioni pervenute, di cui 11 nei termini e 1 fuori termine (accogliendone 1, accogliendone parzialmente 4 e respingendone 7), ha apportato di conseguenza alcune modifiche e integrazioni alla variante del PTC, richiamando nelle premesse il parere motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale del PTC, reso in data 18/06/2018 dall'Autorità competente VAS del Parco, d'intesa con l'Autorità procedente del Parco, ad integrazione del precedente parere del 02/11/2017 e inerente sia le proposte di controdeduzione, sia le osservazioni;
 - in data 1 agosto 2018, l'Autorità competente per la VAS del Parco, d'intesa con l'Autorità procedente, ha confermato il parere positivo finale circa la compatibilità ambientale della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Nord Milano.

3. Istruttoria regionale

L'istruttoria regionale viene svolta dall'Autorità procedente di Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica.

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano, così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni, è stato trasmesso dal Parco in data 06.08.2018, prot.n. M1.2018.0076201 alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica - per l'approvazione in Giunta regionale.

La DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - UO Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, ai sensi della d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761 – allegato 1d, ha comunicato con nota protocollo M1.2018.0082366 del 19/09/2018 alla DG Territorio - Urbanistica e Assetto del Territorio Giuridico per il Territorio e VAS l'avvio dell'istruttoria regionale al fine dell'espressione del parere motivato finale sulla variante al piano territoriale.

Con nota protocollo M1.2018.0083318 del 25/09/2018, DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - UO Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica ha comunicato al Parco e p.c. ai Comuni interessati, l'avvio del processo istruttorio.

Il Gruppo di Lavoro (GdL), istituito per le istruttorie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle loro varianti (con decreti del Direttore Generale della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 13718 del 27/9/2018, n. 15961 del 07/11/2019 e integrato dal successivo decreto n. 18444 del 17/12/2019), si è riunito in data 6/11/2018, 25/7/2019 e 15/1/2020 per la verifica del Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia.

Gli obiettivi generali del Piano Territoriale di Coordinamento e i relativi obiettivi di dettaglio, in linea con i criteri espressi in fase di avvio del procedimento, sono i seguenti:

- Tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e la biodiversità
 - qualità delle acque e miglioramento delle acque del fiume Seveso
 - monitoraggio dei sistemi di depurazione ed immissione nelle reti superficiali
 - tutela e rinaturalizzazione delle rive
 - controllo delle trasformazioni urbanistiche
 - riduzione delle acque parassite
 - ottimizzazione dei consumi idrici
- Tutela e valorizzazione del paesaggio
 - verifica e monitoraggio delle emissioni autoctone (traffico veicolare, ecc.)
 - azioni di contenimento e miglioramento
 - proposte di mobilità sostenibile tra i centri abitati
 - educazione e sensibilizzazione, promozione e valorizzazione di progetti ed iniziative che riducano la componente traffico
 - riuso ed il recupero degli ambiti degradati
 - fruizione sostenibile dell'area parco
- Tutela e valorizzazione delle aree agricole
 - Specifiche politiche per l'irrigazione
 - contenimento della frammentazione fondiaria
 - tutela da nuove infrastrutture
 - sviluppo di energie rinnovabili
 - miglioramento e ottimizzazione urbanistica e architettonica degli insediamenti rurali
 - riuso degli insediamenti dismessi o degradati
 - snellimento e ottimizzazione degli iter amministrativi
 - consulenza, ricerca e monitoraggio di finanziamenti pubblici e privati
 - introduzione di premialità verso comportamenti ambientali e paesaggistici positivi
- Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale
 - interventi di assestamento, gestione, rimboschimento e pulizia dalle specie esogene infestanti
 - tutela dei boschi
 - miglioramento della qualità arborea
- Governo delle trasformazioni in un'ottica di sviluppo sostenibile
 - controllo della qualità degli insediamenti
 - armonizzazione territoriale e paesaggistica degli insediamenti produttivi

Il Gruppo di Lavoro ha proposto modifiche ed integrazioni alla variante al PTC adottata e controdedotta dal Parco, al fine di renderla maggiormente adeguata alle disposizioni di legge ed agli indirizzi regionali.

L'Autorità procedente regionale, a conclusione dell'istruttoria regionale del GdL, ha proposto di modificare la seguente documentazione di variante al PTC del Parco Nord Milano:

- Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- Allegati A “Beni isolati di significato e valore storico, artistico, culturale” e B “Elenco di specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione “;
- Tavole: Planimetria di Piano (scala 1:10.000), Rete ecologica, Tutele

apportando in sintesi le seguenti integrazioni:

- precisazioni e adeguamenti delle NTA alla normativa vigente, con eventuali rimandi;
- precisazioni e integrazioni finalizzate anche ad articolare le NTA in modo più aderente all’assetto territoriale e a facilitare l’applicazione degli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale;
- riorganizzazione del testo per maggior chiarezza, coerenza intrinseca e coerenza con la cartografia;
- integrazioni cartografiche nella *Tavola della rete ecologica*, con l’inserimento degli elementi che concorrono alla costruzione della Rete Verde Regionale, e nella *Tavola delle tutele*, con l’inserimento della vasca di laminazione del fiume Seveso prevista dal PTR;
- allineamento della terminologia in coerenza con le modifiche alla *Tavola delle tutele* e all’Allegato A;
- precisazioni di terminologie e ridefinizione dell’elenco delle specie indicate nell’Allegato B.

Nello specifico sono state introdotte le seguenti modifiche alle NTA:

- la previsione del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) in sostituzione del Regolamento forestale, ai sensi della normativa regionale vigente (art. 7);
- il parere del Parco a supporto del Responsabile del procedimento nell’esprimere il giudizio di impatto paesistico per gli interventi da realizzare nelle aree adiacenti alla Zona Monumentale, in ragione della particolare sensibilità paesaggistica di tali aree (art. 14);
- la previsione di un Piano di Settore, quale strumento di attuazione del PTC in coerenza con l’art. 20 della l.r. 86/83, finalizzato alla riqualificazione degli ambiti ricadenti nelle Zone di riorganizzazione funzionale (art. 15);
- alcune precisazioni di ordine procedurale relative all’ammissibilità degli interventi in relazione alla Pianificazione di Bacino sovraordinata (PAI e PGRA) e alle classi di fattibilità geologica definite nei PGT (art. 20);
- il richiamo ai criteri dettati da norme vigenti ai fini della localizzazione e realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e integrazioni per la previsione di realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici in coerenza con la disciplina regionale vigente (art.22);
- una precisazione relativa ai criteri stabiliti dall’Ente Parco da applicare per la realizzazione delle opere atte ad assicurare un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale di impianti esistenti per la gestione dei rifiuti, in occasione di rinnovi e/o modifiche ai titoli abilitativi all’esercizio dei medesimi, in occasione del rilascio di autorizzazioni e, in caso di cessazione dell’attività, per interventi di ripristino, bonifica e recupero (art.26)

L’Autorità procedente regionale, con nota prot. n. M1.2020.0027506 del 31/01/2020, ha trasmesso all’Autorità competente per la VAS regionale l’istruttoria regionale svolta, ai fini dell’espressione del parere motivato finale. Il territorio del Parco non comprende siti di Rete Natura 2000, pertanto non è stata avviata la Valutazione di incidenza.

4. Parere motivato finale e recepimento nel PTC

Con decreto n. 5064 del 29/04/2020, è stato formulato dall’Autorità competente per la VAS - Direzione Generale “Territorio e Protezione Civile” di Regione Lombardia - Unità Organizzativa “Urbanistica e Assetto del territorio” – Struttura “Giuridico per il territorio e VAS”, d’intesa con l’Autorità procedente, il Parere motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano, a condizione che siano prese in considerazione le seguenti indicazioni e raccomandazioni, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente ed assicurare che il Piano sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Si riportano di seguito le indicazioni e raccomandazioni contenute nel decreto sopra richiamato e le relative modalità di recepimento:

1) relativamente alle NTA:

Indicazioni e raccomandazioni	Modalità di recepimento
<p>Si suggerisce di modificare l'art. 11, commi 5 e 7 che prevedono una disciplina specifica per gli impianti di trattamento rifiuti pubblici, in quanto non si ritiene legittimo differenziare attività in base alla proprietà.</p>	<p>Il suggerimento è stato recepito modificando il comma 5 dell'art. 11: <i>"Sono individuati nella planimetria di piano, con apposito simbolo grafico, gli impianti pubblici esistenti per la gestione dei rifiuti"</i> come segue: <i>"Sono individuati con apposito simbolo grafico, nella planimetria di piano, gli impianti di trattamento rifiuti esistenti alla data di istituzione del Parco, avvenuta l'11 giugno 1975"</i>.</p> <p>Il comma 7 <i>"Sono vietati l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi e depositi, anche temporanei, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, compresi gli impianti di trattamento o smaltimento rifiuti, fatte salve le strutture pubbliche di cui al precedente comma 5"</i> viene così modificato e risulta coerente al comma 5: <i>"Sono vietati l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi e depositi, anche temporanei, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, compresi gli impianti di trattamento rifiuti, fatte salve le strutture di cui al precedente comma 5"</i></p>
<p>All'art. 17, comma 2, lettera o) si suggerisce di chiarire cosa si intenda con "abbandono dei rifiuti in forma controllata" e con "depositi permanenti o temporanei di materiali", in quanto non coerenti con le definizioni normative vigenti</p>	<p>Il suggerimento è stato recepito introducendo il riferimento normativo al comma 2, let. o) dell'art. 17:</p> <p><i>o) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e costruire depositi di rifiuti di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs 152/06 relativamente ad attività economiche legittimamente presenti nel territorio del Parco, nonché costruire depositi permanenti o temporanei di materiali di qualsiasi tipo;</i></p>
<p>Si raccomanda di integrare l'art. 15 con la previsione di sottoporre a VAS il Piano di Settore finalizzato alla riqualificazione degli ambiti ricadenti nelle Zone di riorganizzazione funzionale</p>	<p>La raccomandazione è stata recepita aggiungendo al termine del comma 3 dell'art.15 il seguente periodo: <i>"Il Piano di Settore rientra nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06"</i>, in modo che sia l'Autorità procedente del Piano di Settore (Parco Nord Milano) a definire con l'atto di avvio del Piano di settore stesso, se avviare contestualmente una VAS o una verifica di assoggettabilità a VAS.</p>

2) relativamente al sistema di monitoraggio:

Indicazioni e raccomandazioni	Modalità di recepimento
<p>Si ritiene opportuno che le attività di monitoraggio previste per la componente Rumore (indicatore 20), svolte nei Comuni che ricadono nel macroagglomerato Milano Monza, istituito ai sensi del d.lgs. 194/2005 con DGR X/4597 del 17 dicembre 2015, alimentino anche il quadro informativo del monitoraggio del piano d'azione approvato con DGR XI/1511 del 8 aprile 2019 e vengano quindi rendicontate anche a Regione Lombardia, Direzione Ambiente e Clima, ai fini della valutazione degli aspetti che potrebbero essere di interesse per il piano d'azione del macroagglomerato</p>	<p>L'indicazione viene recepita. I dati relativi all'indicatore 20 – <i>Pressione sonora</i>, entro i confini del parco, verranno inviati anche alla Direzione Generale Ambiente e Clima.</p>
<p>Si segnala che da gennaio 2020 è disponibile sul Geoportale regionale la versione 6.0 dell'applicativo DUSAF (Destinazione d'uso dei suoi agricoli e forestali), i cui dati, aggiornati al 2018, possono essere utilizzati per gli indicatori di monitoraggio della componente "Agricoltura".</p>	<p>L'indicazione viene accolta, per il monitoraggio della componente "Agricoltura" viene utilizzata la versione 6.0 dell'applicativo DUSAF</p>
<p>Si propone di integrare gli indicatori con i seguenti: ACQUA: riportare i dati sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee e sulla riduzione dei consumi; ARIA: monitorare le azioni che comportano le riduzioni di emissioni in atmosfera; SUOLO: monitorare il consumo di suolo e l'entità delle aree bonificate; RUMORE, ENERGIA, RIFIUTI, MOBILITA' E TRASPORTI: monitorare almeno la diffusione di fonti rinnovabili di energia e l'andamento della raccolta differenziata dei rifiuti. Monitorare inoltre gli interventi di riduzione dell'inquinamento luminoso.</p>	<p>Il Piano di Monitoraggio illustrato nel Rapporto Ambientale, è stato integrato con i seguenti indicatori, riferiti all'area interna al perimetro del Parco:</p> <p>ACQUA: qualità delle acque superficiali (fiume Seveso) – indicatore 1bis</p> <p>ARIA: monitorare le azioni che comportano le riduzioni di emissioni in atmosfera (numero e descrizione delle azioni attuate dal Parco che comportano riduzioni/mitigazioni di emissioni in atmosfera) – indicatore 4bis</p> <p>RIFIUTI: andamento della raccolta differenziata dei rifiuti – indicatore 25</p> <p>SUOLO: monitorare l'entità delle aree bonificate (numero e superficie) – indicatore 6bis</p> <p>Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, la riduzione dei consumi di acqua, del consumo di suolo e della diffusione di fonti rinnovabili di energia, si ritiene che trovi riscontro negli indicatori 1, 3, 5, 6, 22, presenti nel Piano di Monitoraggio del Rapporto Ambientale approvato con delibera della Comunità del</p>

	<p>parco n. 7/2018 (versione aggiornata a seguito delle controdeduzioni). Pertanto, in merito a questi nuovi indicatori proposti, non è stato necessario aggiornare il Rapporto Ambientale, risultando già presenti.</p> <p>Infine, si segnala che non viene recepito il suggerimento di introdurre il monitoraggio degli interventi di riduzione dell'inquinamento luminoso, in quanto l'area del parco non è illuminata e comunque il Parco non ha il controllo diretto sulle fonti luminose limitrofe.</p>
<p>Essendo le descrizioni e le informazioni relative agli indicatori di monitoraggio ambientale sparse in diversi capitoli (3 e 6) e paragrafi del Rapporto Ambientale, si ritiene opportuno illustrare il sistema di monitoraggio in un documento a sé stante, da rendere disponibile al pubblico contestualmente alla pubblicazione della decisione di approvazione della variante di PTC e alla Dichiarazione di sintesi finale, così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 152/06.</p> <p>A tal fine occorre riportare e, laddove necessario, integrare, per ciascun indicatore scelto nel cap. 6.2 del Rapporto Ambientale, i dati sugli indicatori presentati nel cap. 3 del Rapporto Ambientale per ciascuna componente ambientale analizzata; analogamente vanno descritti gli indicatori integrati ai sensi delle presenti indicazioni.</p>	<p>Si evidenzia che il sistema di monitoraggio nel suo complesso è chiaramente illustrato nelle tabelle, riepilogativa e analitica, del capitolo 6 del RA (approvato con le controdeduzioni alla variante generale al PTC con delibera della Comunità del parco n. 7/2018); pertanto non si ritiene necessario predisporre un documento a sé stante.</p> <p>Il Quadro conoscitivo dello stato attuale dell'ambiente (capitolo 3) e il Piano di monitoraggio (capitolo 6) sono stati integrati con i nuovi indicatori proposti e recepiti, anche con le relative descrizioni (fonte/unità di misura/frequenza). Di conseguenza anche le tabelle, riepilogativa e analitica, del capitolo 6 del RA sono state aggiornate.</p> <p>Si riportano, per maggior chiarezza, tali tabelle nel successivo paragrafo 5.</p>
<p>Si suggerisce inoltre di integrare il sistema di monitoraggio per l'area di parco agricolo (ex PLIS Balossa) interessata dal nuovo tracciato della SP 46 Rho-Monza nel quadro dei lavori di «Riqualfica con caratteristiche autostradali della SP 46 Rho-Monza, dal termine della tangenziale Nord di Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese (compreso)», in quanto rientrante a pieno titolo fra quelle aree in relazione alle quali la DGR 1343/2014 impone di «prevedere che le opere interferenti con le aree di particolare pregio all'interno dei Parchi siano accompagnate da attività di monitoraggio predisposte ad hoc per l'ambito di Parco».</p>	<p>Suggerimento accolto, i dati verranno raccolti e pubblicati dal Parco nell'ambito del sistema di monitoraggio – indicatore 20bis</p>

Si ricorda infine che i report di monitoraggio dovranno essere resi pubblici sul sito web istituzionale del Parco Nord e sulla scheda in SIVAS, nell'apposita sezione sul monitoraggio che verrà a breve implementata.	Indicazione recepita, in merito ai report di monitoraggio che verranno pubblicati in fase di attuazione del piano.
--	--

5. Le Misure di Monitoraggio

Si ritiene opportuno agevolare la descrizione del sistema di monitoraggio, così come integrato con il recepimento dei nuovi indicatori proposti nel Parere Motivato finale, riportando nel presente paragrafo l'elenco degli indicatori e le tabelle, riepilogativa e analitica, aggiornati.

Per la componente ACQUA:

Gruppo di indicatori 1: Qualità delle acque sotterranee

Indicatore 1a: Tenore dei nitrati nei pozzi del Parco

Indicatore 1b: Tenore dei fosfati nei pozzi del Parco

Indicatore 1c: Tenore degli agenti chimici da agricoltura nei pozzi del Parco

Indicatore 1 bis: Qualità delle acque superficiali (entro il perimetro del Parco)

Indicatore 2: N. di scarichi attivi nel Seveso

Indicatore 3: N. interventi di ottimizzazione dei consumi idrici

Per la componente ARIA:

Gruppo di indicatori 4: Intensità inquinanti aerei

Indicatore 4a: Quantità di CO₂

Indicatore 4b: Quantità di NO₂

Indicatore 4c: Quantità di PM10

Indicatore 4 bis: Interventi di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera

Per la componente SUOLO:

Indicatore 5: Incremento del consumo di suolo nei comuni del Parco

Indicatore 6: Incremento del consumo di suolo entro il perimetro del Parco

Indicatore 6 bis: Aree bonificate entro il perimetro del parco

Per la componente AGRICOLTURA:

Indicatore 7: Superficie area di parco agricolo

Indicatore 8: Imprese agrituristiche presenti all'interno del perimetro del Parco

Indicatore 9: Imprese agricole presenti all'interno del perimetro del parco

Indicatore 10: Incidenza della superficie destinata ad attività agricola biologica

Indicatore 11: Imprese agricole convenzionate per l'uso del logo del Parco Nord Milano sulle confezioni dei propri prodotti

Indicatore 12: Valore agricolo del terreno

Per la Componente FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ:

Indicatore 13: Estensione area di parco a bosco

Indicatore 14: Specie arboree

Indicatore 15: Specie faunistiche protette

Indicatore 16: Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici

Per la componente PAESAGGIO e BENI CULTURALI:

Indicatore 17: Situazioni di incompatibilità con la natura del parco risolte

Indicatore 18: Interventi di riqualificazione di soprassuoli esistenti a fini paesaggistici

Indicatore 19: Progetti di miglioramento forestale a fini idrogeologici realizzati

Per le componenti RUMORE, ENERGIA, RIFIUTI e MOBILITA' E TRASPORTI:

Indicatore 20: Pressione sonora

Indicatore 20 bis: Pressione sonora nelle aree adiacenti il tracciato della S.P. 46 Rho-Monza

Indicatore 21: Estensione percorsi ciclopeditoni

Indicatore 22: Diffusione di fonti rinnovabili.

Indicatore 25: Raccolta differenziata dei rifiuti

Indicatori dell'attività di gestione dell'Ente Parco:

Indicatore 23: N. di pratiche paesaggistiche presentate.

Indicatore 24: N. di accertamenti di violazioni compiuti da parte delle Guardie/GEV.

Tabelle riepilogative e d analitiche del sistema di monitoraggio

	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4	Criterio 5	Criterio 6	Criterio 7
Indicatori	Proteggere e ristabilire gli ecosistemi idrici	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	Creare comunità e territori resilienti e incrementare l' occupazione sostenibile e di qualità	Custodire i paesaggi e i beni culturali	Aumentare la superficie protetta terrestre, assicurare l' efficacia della gestione e arrestare la perdita di biodiversità	Ridurre l'impatto ambientale negativo per capita delle città, con particolare riferimento ai rifiuti, al rumore, alla mobilità ed al consumo di energia	Promuovere la salute e il benessere
Pressione							
				Indicatore 23	Indicatore 5	Indicatore 20	
				Indicatore 24	Indicatore 6	Indicatore 20bis	
Stato							
	Gruppo 1 Indicatore 1bis	Gruppo 4	Indicatore 8		Indicatore 13		
	Indicatore 2	Indicatore 7	Indicatore 9		Indicatore 14		
					Indicatore 15		
Risposta							
	Indicatore 3	Indicatore 4bis	Indicatore 10	Indicatore 17	Indicatore 16	Indicatore 21	Indicatore 21
			Indicatore 11	Indicatore 18		Indicatore 22	Indicatore 4bis
			Indicatore 12	Indicatore 19		Indicatore 6 bis	
						Indicatore 25	

Serie Ordinaria n. 35 - Venerdì 28 agosto 2020

Fattore	Indicatori	Criteri						Tipo (quantitativo = Q; qualitativo = QA)	Unità di misura	Periodicità	Fonte
		1 - Proteggere e ristabilire gli ecosistemi idrici	2 - Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	3 - Creare comunità e territori resilienti e incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	4 - Custodire i paesaggi e i beni culturali	5 - Aumentare la superficie protetta terrestre, assicurare l'efficacia della gestione e arrestare la perdita di biodiversità	6 - Ridurre l'impatto ambientale negativo delle città, con particolare riferimento ai rifiuti, al rumore, alla mobilità ed al consumo di energia				
Pressione											
	5: Incremento del consumo di suolo nei comuni del Parco					X		Q	Ha	anno	comuni del Parco
	6: Incremento del consumo di suolo entro il perimetro del Parco					X		Q	Ha	5 anni	Parco
	6 bis: Interventi di bonifica realizzati nel territorio del Parco					X		Q	n / mq	anno	Parco
	20: Pressione sonora					X		Q	dB	anno	ARPA
	20 bis: Pressione sonora nelle aree adiacenti il tracciato della S.P. 46 Rho-Monza					X		Q	dB	6 mesi	SPEA Engineering
	23: n. di pratiche paesaggistiche presentate				X			Q	n	anno	Parco
	24: n. di accertamenti di violazioni da parte delle Guardie/GEV				X			Q	n	anno	Parco
Stato											
	1a: Nitrati pozzi parco	X						Q	%	anno	ARPA/CAP

	1b: Fosfati pozzi parco	X						Q	%	anno	ARPA/CAP
	1c: Agenti chimici da agricoltura pozzi parco	X						Q	%	anno	ARPA/CAP
	1bis: Qualità delle acque superficiali all'interno del perimetro del parco	X						QA	LIME co	6 mesi	PARCO
	2: Numero di scarichi attivi nel Seveso	X						Q	%	5 anni	ARPA/PARCO
	4a: CO ₂		X					Q	t/ha	5 anni	ARPA
	4b: NO ₂		X					Q	t/ha	5 anni	ARPA
	4c: PM10		X					Q	t/ha	5 anni	ARPA
	7: Superficie area di parco agricolo		X					Q	%	5 anni	Parco
	8: Imprese agrituristiche presenti all'interno del perimetro del parco			X				Q	n	anno	Parco/Coldiretti/Città metropolitana
	9: Imprese agricole presenti all'interno del perimetro del parco			X				Q	n	anno	Parco/Coldiretti/Città metropolitana
	13: Estensione area di parco a bosco					X		Q	Ha	5 anni	Parco
	14: Specie arboree					X		Q	n	5 anni	Parco
	15: Specie faunistiche protette					X		Q	n	5 anni	Parco
	Risposta										
	3: Interventi di ottimizzazione dei consumi idrici	X						QA	n	anno	Parco
	4bis: Interventi di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera		X				X	Q	n	anno	Parco
	10: Incidenza della superficie destinata ad attività agricola biologica			X				Q	%	5 anni	Parco/Coldiretti/Città metropolitana
	11: Imprese agricole convenzionate per l'uso del logo del Parco Nord Milano sulle confezioni dei propri prodotti			X				Q	n	5 anni	Parco

	12: Valore agricolo del terreno			X				QA	€	anno	Città metropolitana
	16: Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici					X		QA	n	5 anni	Parco
	17: Situazioni di incompatibilità con la natura del parco risolte				X			QA	n	5 anni	Parco
	18: Interventi di riqualificazione di soprassuoli esistenti a fini paesaggistici				X			QA	Ha	5 anni	Parco
	19: Progetti di miglioramento forestale a fini idrogeologici realizzati				X			QA	n	5 anni	Parco
	21: Estensione percorsi ciclopedonali					X	X	Q	km	5 anni	Parco
	23: Interventi di realizzazione di impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili.						X	Q	n	anno	Parco
	25: rifiuti raccolti nel perimetro del Parco destinati a smaltimento differenziato o riciclaggio						X	Q	q / %	anno	Parco

6. Conclusioni

Come sopra illustrato, le indicazioni e raccomandazioni contenute nel parere motivato finale sono state recepite mediante la modifica degli artt. 11, 15 e 17 delle NTA e del capitolo 3 e 6 del Rapporto Ambientale o comunque controdedotte.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 17 agosto 2020 - n. 9858

Adozione della Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - Forma Semplificata in modalità asincrona - Approvazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del piano di indagini terreni e acque sotterranee nel settore nord ovest presso l'area dello stabilimento industriale ubicato in via Oslo 3, nel comune di Verdellino (BG), ditta Maier Cromoplastica s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ed in particolare il principio «chi inquina paga»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Ricordato che nel territorio comunale di Verdellino (BG) è ubicato il sito di interesse regionale che comprende anche l'area dello stabilimento industriale ubicato in Via Oslo, 3;

Premesso che sull'area dello stabilimento è in atto, dal 2013, un intervento di bonifica/messa in sicurezza operativa, tramite iniezione di miscela detossificante nella matrice acque sotterranee e nel suolo insaturo, condotto dalla società Cromoplastica Immobiliare spa, autorizzata, per la realizzazione degli interventi, con d.d.u.o. n. 6831 del 18 luglio 2013;

Premesso altresì che la società Cromoplastica Immobiliare spa, con nota del 8 giugno 2020, ha comunicato di aver riscontrato, da inizio 2020, un incremento significativo di concentrazioni di Cromo esavalente presso uno dei presidi di monitoraggio delle acque sotterranee (piezometro PzX) ubicato a valle dello stabilimento e costituente uno dei Punti di Conformità (POC) per il controllo dell'efficienza/efficacia degli interventi adottati;

Dato atto che la società MAIER Cromoplastica s.p.a., in qualità di attuale titolare degli impianti di produzione dello stabilimento ubicato in Via Oslo, 3, a Verdellino, ha presentato il documento progettuale «Proposta di indagine dei terreni e delle acque sotterranee - MAIER CROMOPLASTICA S.P.A.», acquisito agli atti regionali con prot. n. 24499 del 18 giugno 2020,

Preso atto altresì che la proposta di indagine ambientale è finalizzata a verificare l'eventuale presenza di un sorgente di contaminazione localizzata nel settore Nord Ovest dello stabilimento, in quanto :

- le risultanze analitiche dei campioni delle acque sotterranee prelevati presso i restanti piezometri qualificati quali Punti di Conformità (POC) della rete di monitoraggio in capo alla società Cromoplastica Immobiliare s.p.a. non hanno evidenziato anomalie o trend incrementali;
- dall'esame del flusso idrico sotterraneo emerge che le acque sotterranee provenienti dal suddetto settore sono scarsamente intercettate dal trattamento di biorisanamento;
- il piezometro PzX si trova lungo le linee di flusso idrico sotterraneo provenienti dal settore nord Ovest dello stabilimento;

Preso atto che con nota del 11 agosto 2020 la ditta MAIER Cromoplastica s.p.a. ha trasmesso comunicazione di potenziale contaminazione, ai sensi dell'art. 242, c. 1, del d.lgs. 152/2006, quale soggetto responsabile della Contaminazione, acquisita agli atti regionali con prot. n. T1.2020.32213 del 11 agosto 2020;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che Regione Lombardia, quale amministrazione procedente, con nota prot. n. 26049 del 30 giugno 2020, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della l. 241/1990, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti in merito alla documentazione progettuale «Proposta di indagine dei terreni e delle acque sotterranee nel settore NW» presentata dalla ditta MAIER CROMOPLASTICA S.P.A. il 17 giugno 2020, agli atti regionali con prot. n. n. 24499 del 18 giugno 2020, e per la quale sono state acquisite le valutazioni tecniche e i pareri dei seguenti Enti e amministrazioni:

- ARPA Lombardia, Dipartimento di Bergamo, del 3 luglio 2020, agli atti regionali con prot. n. 26823 del 6 luglio 2020 ha trasmesso propria valutazione tecnica al piano di indagini (allegato 1);
- Provincia di Bergamo ha trasmesso, in data 15 luglio 2020, il parere di competenza, esprimendo propria valutazione favorevole al documento progettuale di cui trattasi nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate, acquisito agli atti regionali con prot. n. 28349 del 15 luglio 2020 (allegato 2);
- Comune di Verdellino ha trasmesso il proprio parere in data 6 luglio 2020, agli atti regionali con prot. n. 27048 del 7 luglio 2020 (allegato 3);
- non sono pervenuti ulteriori pareri dai soggetti regolarmente convocati e pertanto si ritiene espresso parere favorevole da ATS di Bergamo.

Considerato altresì che l'Ente procedente provveda ad adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni e dagli enti;

Dato atto dell'acquisizione dell'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte, con osservazioni e prescrizioni riassunte nei pareri sopra richiamati;

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati 1, 2 e 3, il documento progettuale «Proposta di indagine dei terreni e delle acque sotterranee nel settore NW» presentato dalla ditta MAIER CROMOPLASTICA S.P.A., con nota del 17 giugno 2020, agli atti regionali con prot. n. 24499 del 18 giugno 2020,

Ritenuto, altresì, di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra, nel rispetto integrale delle prescrizioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la società MAIER Cromoplastica s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, concordando con gli Enti di controllo il programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che il procedimento si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Bonifiche individuate dalla d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle

Serie Ordinaria n. 35 - Venerdì 28 agosto 2020

amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

2. di approvare la «Proposta di indagine dei terreni e delle acque sotterranee nel settore NW» presentata dalla società MAIER CROMOPLASTICA S.P.A. IL 17 giugno 2020, agli atti regionali con prot.n. n. 24499 del 18 giugno 2020, ed autorizzare gli interventi in esso previsti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri di Arpa Lombardia, Provincia di Bergamo, comune di Verdellino, di cui agli Allegati 1, 2 e 3, parte integrante del presente atto, e nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Conferenza di Servizi;

3. di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra, nel rispetto integrale delle prescrizioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3;

4. di dare atto che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Maier Cromoplastica S.p.A. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati ogni comunicazione, documentazione e integrazione necessaria per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, con il rispetto del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

5. di comunicare il presente atto alla società Maier Cromoplastica s.p.a. e di trasmetterne copia alla Provincia di Bergamo, al comune di Verdellino, all'A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Bergamo, all'A.T.S. di Bergamo, e alla società Cromoplastica Immobiliare s.p.a.;

6. di dare atto che gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la Struttura Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

7. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data;

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli Allegati;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Massimo Leoni